

ACC 10000/125/335

95/8/PAT

MINUTES OF MEETINGS · PRESIDENCY OF THE

NOV. 1944 - MAR. 1945

MINUTES OF MEETINGS - PRESIDENCY OF THE COUNCIL

NOV. 1944 - MAR. 1945

FILE

95/8/PAT

MINUTE SHEET No. 1

DATE

PAGE

512

Si è riunito stamane alle ore 9, a Palazzo Vidiniale, sotto la presidenza dell'On. Bonomi, il Consiglio dei Ministri. Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Spataro.

Il Presidente Bonomi all'inizio della seduta ha letto il seguente messaggio:

"Il Consiglio dei Ministri, acunato mentre stanno per crollare gli ultimi resti della dominazione fascista sostenuta dallo baionette tedesche, saluta gli eserciti vittoriosi che hanno varcato il Po e vibrano l'estremo colpo al nemico in ritirata.

Il Consiglio è lieto di constatare che fra le truppe che marciano alla liberazione del territorio nazionale sono le bandiere e gli animi degli italiani che hanno spontaneamente preso il loro posto naturale nel grande campo di battaglia in cui è trasformato, per follia di due uomini, il mondo civile. Il pensiero riconoscente del Governo va, in quest'ora storica, alle Divisioni Cremona, Friuli, Folgore e Legnano che sul fronte di combattimento hanno cooperato alla irresistibile avanzata; va a tutti i soldati che nelle retrovie hanno compiuto in silenzio un lavoro immane e molto spesso rischioso; va agli aviatori che hanno, fra difficoltà grandi superate con tenacia e confidenza, mantenuto alto l'onore dell'ala italiana; va alla nostra marina che sui campi vicini e lontani ha collaborato, senza tregua e senza riposo, alla meritata vittoria.

Il Consiglio dei Ministri è orgoglioso di additare al mondo che il orologio di quel fantasma di governo che ancora usurpava il nome d'Italia, recando così l'ultimo danno alla Patria, è stato opera non solo delle truppe vittoriose, ma dell'occulta, pertinace, inflessibile, eroica opera dei nostri patrioti che dovunque, nelle città e nei villaggi, nelle montagne e nelle pianure, non hanno dato sosta al nemico, lo hanno tormentato, danneggiato, esaurito, contribuendo così alla sua definitiva disfatta. A tutti i patrioti che, senza distinzioni politiche, e in perfetta concordia di spiriti, hanno impugnato le armi per insorgere contro il nemico interno ed esterno, l'Italia rivolge un pensiero di profonda e commossa gratitudine. Questi nostri patrioti, ripetendo le gesta gloriose del nostro Risorgimento nazionale, hanno affrettato il giorno in cui il mondo, finalmente persuaso che il fascismo non fa che una triste maschera imposta sul volto di un paese in estremo, farà piena giustizia all'Italia rinnovata nel-

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ufficio Stampa -

95/8 to the 20th
day 4.
permanently etc.

"Il Consiglio dei Ministri, acunato mentre stanno per crollare gli ultimi resti della dominazione fascista sostenuta dalle baionette tedesche, salta gli eserciti vittoriosi che hanno varcato il Po e vibrano l'estremo colpo al nemico in ritirata.

Il Consiglio è lieto di constatare che fra le truppe che marciano alla liberazione del territorio nazionale sono le bandiere e gli animi degli italiani che hanno spontaneamente preso il loro posto naturale nel grande campo di battaglia in cui è trasformato, per follia di due uomini, il mondo civile. Il pensiero riconoscente del Governo va, in quest'ora storica, alle Divisioni Cremona, Triuli, Folgore e Legnano che sul fronte di combattimento hanno cooperato alla irresistibile avanzata; va a tutti i soldati che nelle retrovie hanno compiuto il silenzio un lavoro immane e molto spesso rischioso; va agli aviatori che hanno, fra difficoltà grandi superate con tenacia e confide, mantenuto alto l'onore dell'ala italiana; va alla nostra marina che sui campi vicini e lontani ha collaborato, senza tregua e senza riposo, alla meritata vittoria.

Il Consiglio dei Ministri è orgoglioso di additare al mondo che il orlo di quel fantasma di governo che ancora usurpava il nome d'Italia, recando così l'ultimo danno alla Patria, è stato opera non solo delle truppe vittoriose, ma dell'occulta, pertinace, inflessibile, eroica opera dei nostri patrioti che dovunque, nelle città e nei villaggi, nelle montagne e nelle pianure, non hanno dato sosta al nemico, lo hanno tormentato, danneggiato, esaurito, contribuendo così alla sua definitiva disfatta. A tutti i patrioti che, senza distinzioni politiche, e in perfetta concordia di spiriti, hanno impugnato le armi per insorgere contro il nemico interno ed esterno, l'Italia rivolge un pensiero di profonda e commossa gratitudine. Questi nostri patrioti, ripetendo le gesta gloriose del nostro Risorgimento nazionale, hanno affrettato il giorno in cui il mondo, finalmente persuaso che il fascismo non fa che una triste maschera imposta sul volto di un paese in catene, farà piena giustizia all'Italia rinnovata nell'ideale della democrazia e della pace.

Nell'iniziare il suo lavoro il Consiglio dei Ministri esprime la speranza che presto le popolazioni dell'Alta Italia - in cui il dolore di una più lunga oppressione ha acuito la brama della libertà - siano poste in grado di collaborare alla grande opera di ricostruzione morale ed economica e politica dell'Italia, la quale è decisa a riprendere con la sua dura fatica il suo posto nel mondo."

- 2 -

Su proposta del Ministro degli Esteri, il Consiglio dei Ministri ha poi approvato ad unanimità la seguente solenne dichiarazione che il Consiglio dei Ministri ha dato incarico a S.E. De Gasperi di far pervenire alla Presidenza della Conferenza e a tutti i Governi che vi sono rappresentati:

" Nel giorno in cui si inizia la riunione di San Francisco, il Consiglio dei Ministri sente il dovere di esprimere pubblicamente il profondo senso di delusione del popolo italiano per l'esclusione dell'Italia democratica da una conferenza destinata a porre le basi della pacifica convivenza tra le Nazioni.

Il Consiglio dei Ministri ricorda con commozione le parole pronunciate nel giugno 1944 dal Grande Presidente Roosevelt: "Noi vogliamo l'aiuto dell'Italia e continuiamo sull'aiuto dell'Italia nell'opera di costruzione di una pace durevole".

Questo aiuto l'Italia ha dato e dà in guerra da diciotto mesi, nella misura che lo fu concessa e con tutti i mezzi a sua disposizione, ed è pronta a darlo anche in avvenire, ovunque la causa della democrazia ha ancora da vincere le sue battaglie. La sua flotta, la sua aviazione, le sue formazioni regolari e partigiane hanno contribuito alla vittoria e il suo popolo, nonostante le enormi distruzioni ed il duro aristizio, tuttora vivo ed operante, si va ordinando secondo libertà e democrazia.

Questo aiuto l'Italia è pronta a dare anche in pace per quell'opera di ricostruzione cui il Presidente Roosevelt la chiamava.

In nome di questo aiuto dato ed offerto, in nome della sua civiltà millenaria, in nome dei principi morali che le Nazioni Unite hanno inscritto sulle loro bandiere, l'Italia democratica, di fronte a tutte le Nazioni Unite, alle grandi come alle minori, tra le quali tante le sono così prossime di cultura e di sangue rivendica il diritto e riafferma la sua volontà di partecipare all'opera di ricostruzione del mondo, le cui prime fondamenta si pongono oggi a San Francisco."

Il Ministro del Tesoro ha comunicato al Consiglio i primi dati relativi alla sottoscrizione del prestito. Dopo diciotto giorni dall'inizio della sottoscrizione stessa i versamenti in Tesoreria sono tali da assicurare il successo.

" Nel giorno in cui si inizia la riunione di San Francisco, il Consiglio dei Ministri sente il dovere di esprimere pubblicamente il profondo senso di delusione del popolo italiano per l'esclusione dell'Italia democratica da una conferenza destinata a porre le basi della pacifica convivenza tra le Nazioni.

Il Consiglio dei Ministri ricorda con commozione le parole pronunciate nel giugno 1944 dal Grande Presidente Roosevelt: "Noi vogliamo l'aiuto dell'Italia e continuiamo sull'aiuto dell'Italia nell'opera di costruzione di una pace durevole".

Questo aiuto l'Italia ha dato e dà in guerra da diciotto mesi, nella misura che le fu concessa e con tutti i mezzi a sua disposizione, ed è pronta a darlo anche in avvenire, ovunque la causa della democrazia ha ancora da ~~ex~~ vincere le sue battaglie. La sua flotta, la sua aviazione, le sue formazioni regolari e partigiane hanno contribuito alla vittoria e il suo popolo, nonostante le enormi distruzioni ed il duro anzistizio, tuttora vivo ed operante, si va ordinando secondo libertà e democrazia.

Questo aiuto l'Italia è pronta a dare anche in pace per quell'opera di ricostruzione cui il Presidente Roosevelt la chiamava.

In nome di questo aiuto dato ed offerto, in nome della sua civiltà millenaria, in nome dei principi morali che le Nazioni Unite hanno inscritto sulle loro bandiere, l'Italia democratica, di fronte a tutte le Nazioni Unite, alle grandi come alle minori, tra le quali tante le sono così prossime di cultura e di sangue rivendica il diritto e riafferma la sua volontà di partecipare all'opera di ricostruzione del mondo, le cui prime fondamenta si pongono oggi a San Francisco."

Il Ministro del Tesoro ha comunicato al Consiglio i primi dati relativi alla sottoscrizione del prestito. Dopo diciotto giorni dall'inizio della sottoscrizione stessa i versamenti in Tesoreria sono tali da assicurare il successo.

Il Consiglio dei Ministri ha poi deliberato la composizione definitiva della Consulta Nazionale accogliendo, con lievi modificazioni, le proposte del Comitato dei quattro Ministri.

Come già era previsto nel decreto istitutivo, la Consulta si compone di tre gruppi principali, l'uno nominato su designazione "dei maggiori partiti politici"; il secondo fra gli ex parlamentari antifascisti; il terzo fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

Al primo gruppo sono stati assegnati 176 posti così ripartiti: 156 ai partiti del C.L.N., 20 a partiti estranei al Comitato.

Saranno inoltre nominati a far parte della Consulta, dopo la cessazione dalla carica, gli ex membri del Governo dalla liberazione di Roma in poi, e gli ex Alti Commissari che potevano essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Ciascun partito del C.L.N. viene in tal modo ad avere 26 seggi: di essi è stato stabilito che 10 siano scelti direttamente dalle direzioni centrali dei partiti e 16 dalle direzioni stesse su proposta dei loro organi locali, sentiti i Comitati provinciali di liberazione della regione.

La suddivisione dei posti tra le regioni è stabilita in base agli ultimi consensi, assegnando 1 consultore per partito alle regioni con meno di 2 milioni di abitanti, e 2 consultori alle regioni con più di 2 milioni. In tal modo sono stati attribuiti 22 posti per partito alla Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, e Toscana; ed 1 posto alla Sardegna, Calabria, Basilicata, Abruzzi e Molise, Umbria, Marche.

Quanto ai partiti estranei al C.L.N., di fronte alle numerose richieste, il Consiglio ha ritenuto di non poter tener conto di quei gruppi le cui tendenze già rientravano nelle generali linee programmatiche dei partiti maggiori aderenti al C.L.N.; che, invece, riconosciuta la necessità di dare rappresentanza al tradizionale Partito repubblicano ed alle nuove correnti monarchiche. Perciò ha assegnato al Partito Repubblicano 10 seggi, al Partito Democratico Italiano 6 ed alla Concentrazione democratico-liberale 4.

Gli ex parlamentari antifascisti saranno nominati consultori ove abbiano mantenuto il loro atteggiamento antifascista e rispondano ad una delle seguenti condizioni: ex deputati della

XVII

Legislatura dichiarata decaduti dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 (aventiniani); ex deputati della stessa Legislatura che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero alla Camera opposizione al Governo fascista (opposizione dell'aula); senatori antifascisti che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione.

Si calcola che 11 ex parlamentari evinti i suddetti requisiti e residenti nell'Italia liberata si accadranno sulla sessantina.

seranno inoltre nominati a far parte della Consulta, dopo la cessazione dalla carica, gli ex membri del Governo della liberazione di Roma in poi, e gli ex Alti Commissari che potevano essere chiamati a partecipare alle sedute del Consiglio dei Ministri.

Ciascun partito del C.L.N. viene in tal modo ad avere 26 seggi: di essi è stato stabilito che 10 siano scelti direttamente dalle direzioni centrali dei partiti e 16 dalle direzioni stesse su proposta dei loro organi locali, sentiti i Comitati provinciali di liberazione della regione.

La suddivisione dei posti tra le regioni è stabilita in base agli ultimi censimenti, assegnando 1 consultore per partito alle regioni con meno di 2 milioni di abitanti, e 2 consultori alle regioni con più di 2 milioni. In tal modo sono stati attribuiti ~~due~~ 2 posti per partito alla Sicilia, Puglia, Campania, Lazio, e Toscana; ed 1 posto alla Sardegna, Calabria, Basilicata, Abruzzi e Molise, Umbria, Marche.

Quanto ai partiti estranei al C.L.N., di fronte alle numerose richieste, il Consiglio ha ritenuto di non poter tener conto di quei gruppi le cui tendenze già rientravano nelle generali linee programmatiche dei partiti maggiori aderenti al C.L.N.: ha, invece, riconosciuto la necessità di dare rappresentanza al tradizionale partito repubblicano ed alle nuove correnti monarchiche. Perciò ha assegnato al Partito Repubblicano 10 seggi, al Partito Democratico Italiano 6 ed alla Concentrazione democratico-liberale 4.

Gli ex parlamentari antifascisti saranno nominati consultori ove abbiano mantenuto il loro atteggiamento antifascista e rispondano ad una delle seguenti condizioni: ex deputati della

XVII

Legislatura dichiarati decaduti dal mandato parlamentare con la mozione 9 novembre 1926 (aventiniani); ex deputati della stessa Legislatura che dal 3 gennaio 1925 in poi fecero alla Camera opposizione al Governo fascista (opposizione dell'aula); senatori antifascisti che dopo il 3 gennaio 1925 tennero atteggiamento di opposizione.

Si calcola che gli ex parlamentari aventi i suddetti requisiti e residenti nell'Italia liberata si aggireranno sulla sessantina.

Il terzo gruppo si suddivide in: categorie sindacali, categoria dei reduci e categoria della cultura, delle libere professioni e dei tecnici.

Dei consultori sindacali, 24 saranno nominati su designazione della Confederazione Generale del Lavoro; 4 su designazione della Confederazione degli agricoltori, 4 della Confederazione dell'industria, 4 della Confederazione del Commercio, 3 delle Associazioni dei bancari e assicuratori, dei trasporti e delle società per azioni.

- 4 -

Alcuni posti saranno riservati alle organizzazioni di tipo intermedio dei contadini coltivatori diretti (2), agli artigiani e alle organizzazioni di piccoli imprenditori di cui sia accertata una adeguata capacità rappresentativa (3), e alle associazioni cooperative (2).

I reduci saranno rappresentati da 12 consultori, dei quali 4 saranno su designazione dell'Associazione Nazionale Combattenti, 2 su designazione dell'Associazione Nazionale mutilati e 6 dalla Associazione Nazionale dei Partigiani d'Italia (A.N.P.I.).

I rappresentanti della cultura, delle libere professioni e dei tecnici saranno scelti come segue: 2 fra gli avvocati, 2 fra gli ingegneri ed architetti, 2 fra i sanitari, 2 fra i professori, e 2 fra i tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari.

Complessivamente la Consulta per quanto riguarda l'Italia liberata, sarà composta all'incirca di 304 membri, oltre gli ex membri del Governo e gli ex Alti Commissari di cui sopra.

La suddivisione e delimitazione delle categorie è stata assai difficile, essendosi dovuto sacrificare molte esigenze, anche legittime, alla necessità di contenerle in limiti relativamente ristretti il numero dei consultori, anche in previsione della prossima integrazione della Consulta, in conseguenza della liberazione dell'Italia del nord.

A tal riguardo il Consiglio dei Ministri, nel momento in cui ha approvato le surriferite disposizioni relative alla Consulta, ha espressamente dichiarato che sarà cura del Governo, non appena liberata l'Italia settentrionale, di prendere contatto con le forze politiche dell'alta Italia per addivene al più presto all'integrazione della Consulta con l'ingresso in essa delle nuove rappresentanze, così come previsto nell'art. 6 della legge costitutiva.

Nei prossimi giorni verranno emanate le norme esecutive per la attuazione del decreto.

Il Consiglio ha inoltre approvato, su proposta del Ministro per l'Italia Occupata uno schema di decreto con il quale si riconosce ai patrioti che abbiano combattuto nell'Italia occupata contro tedeschi e fascisti, sia prima che dopo la costituzione del "Corpo Volontari della Libertà", la qualifica di volontari di guerra. In conseguenza di tale riconoscimento vengono estesi ai congiunti dei patrioti le provvidenze previste dalla legge 22 gennaio 1934 n° 115, come pure vengono estese a loro favore tutte le altre provvidenze sui soccorsi giornalisti alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Su proposta del Ministro dei Lavori Trasporti, è stato inoltre approvato uno schema di decreto riguardante la conservazione della Commissione Unica per gli affari del Personale, soppressa con recente provvedimento per la volontà del Parlamento.

...a i tecnici dirigenti di aziende industriali e tecnici agrari.

Complessivamente la Consulta per quanto riguarda l'Italia liberata, sarà composta all'incirca di 304 membri, oltre gli ex membri del Governo e gli ex Alti Commissari di cui sopra.

La suddivisione e delimitazione delle categorie è stata assai difficile, essendosi dovuto sacrificare molte esigenze, anche legittime, alla necessità di contenere in limiti relativamente ristretti il numero dei consultori, anche in previsione della prossima integrazione della Consulta, in conseguenza della liberazione dell'Italia del nord.

A tal riguardo il Consiglio dei Ministri, nel momento in cui ha approvato le surriferite disposizioni relative alla Consulta, ha espressamente dichiarato che sarà cura del Governo, non appena liberata l'Italia settentrionale, di premere contatto con le forze politiche dell'alta Italia per addivenire al più presto all'integrazione della Consulta con l'ingresso in essa delle nuove rappresentanze, così come previsto nell'art. 6 della legge costitutiva.

Nei prossimi giorni verranno emanate le norme esecutive per la attuazione del decreto.

Il Consiglio ha inoltre approvato, su proposta del Ministro per l'Italia Occupata uno schema di decreto con il quale si riconosce ai patrioti che abbiano combattuto nell'Italia occupata contro tedeschi e fascisti, sia prima che dopo la costituzione del "Corpo Volontari della Libertà", la qualifica di volontari di guerra. In conseguenza di tale riconoscimento vengono estesi ai congiunti dei patrioti le provvidenze previste dalla legge 22 gennaio 1934 n° 115, come pure vengono estese a loro favore tutte le altre provvidenze sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Su proposta del Ministro dei Lavori Trasporti, è stato inoltre approvato uno schema di decreto riguardante la conservazione della Commissione Uni a per gli affari del Personale, soppressa con recente provvedimento, per le valutazioni relative alla riassunzione in servizio del personale delle Ferrovie dello Stato già licenziato per motivi politici.

Per l'esame di ~~un progetto~~ un decreto contenente disposizioni penali di carattere straordinario, anche in rapporto alla lotta contro il brigantaggio, è stata, infine, deliberata la nomina di una Commissione presieduta dall'On. Bonomi e composta dagli Onn. Rodinò, Tupini, Drosio, Casati, Cerebona, Gullo e Spataro.

Il Consiglio tornerà a riunirsi venerdì 27 corrente alle ore 9.-

Roma, 25 aprile 1945 - ore 18

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

+ Ufficio Stampa -

497

Si è riunito stamane, alle ore 9, a Palazzo Viminale, sotto la presidenza dell'On. Bonomi, il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Spataro.

Il Consiglio dei Ministri, all'inizio della seduta, ha approvato la seguente dichiarazione:

"Il Governo è lieto di prendere atto delle dichiarazioni fattegli in data 29 marzo dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ed ha piena fiducia che la prossima liberazione del territorio nazionale avverrà nella concordia degli animi e nell'atmosfera della restaurata democrazia.

Approva le decisioni prese dal C.L.N.A.I. dal Comando Corio Volontari della Libertà per la realizzazione di una sempre maggiore unità e disciplina delle formazioni partigiane al fine di un loro eventuale riimpiego bellico.

Riconosce in tale decisione una riaffermazione dello spirito di unità nazionale che la lotta partigiana per la liberazione della Patria ha sviluppato e rafforzato, creando così una condizione essenziale e necessaria alla rinascita dell'Italia.

Confida che le decisioni prese siano rapidamente realizzate nella piena concordia di spiriti e di intenti di tutte le sane forze nazionali.

Riafferma il proprio consenso e la propria fiducia nella politica unitaria del C.L.N.A.I. e nell'opera del Comando Corpo Volontari della Libertà, che degno e assolvono i compiti ad essa delegati quali rappresentanti del Governo nazionale nell'Italia occupata.

Adotta come un sicuro segno di rinascita nazionale il crescente fervore di entusiasmo e di solidarietà del popolo italiano per la lotta eroica dei partigiani ed il movimento di liberazione nazionale del Nord.

Auspica alla prossima liberazione dei fratelli oppressi dalla tirannide nazista e fascista, che nella riconquistata libertà e nel rinnovato clima di unità e solidarietà nazionale porteranno il contributo delle loro energie all'opera seconda e concorde di ricostruzione.

9578
To the file - 2/14/48
jark

Il Consiglio dei Ministri, all'inizio della seduta, ha approvato la seguente dichiarazione:

"Il Governo è lieto di prendere atto delle dichiarazioni fattegli in data 29 marzo dal Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia ed ha piena fiducia che la prossima liberazione del territorio nazionale avverrà nella concordia degli animi e nell'atmosfera della restaurata democrazia.

Approva le decisioni prese dal C.L.N.A.I. dal Comando Corpo Volontari della Libertà per la realizzazione di una sempre maggiore unità e disciplina delle formazioni partigiane al fine di un loro eventuale riimpiego bellico.

Riconosce in tale decisione una riaffermazione dello spirito di unità nazionale che la lotta partigiana per la liberazione della Patria ha sviluppato e rafforzato, creando così una condizione essenziale e necessaria alla rinascita dell'Italia.

Confida che le decisioni prese siano rapidamente realizzate nella piena concordia di spiriti e di intenti di tutte le sano forze nazionali.

Riafferma il proprio consenso e la propria fiducia nella politica unitaria del C.L.N.A.I. e nell'opera del Comando Corpo Volontari della Libertà, che degummente assolvono i compiti ad essa delegati quali rappresentanti del Governo nazionale nell'Italia occupata.

Adotta come un sicuro segno di rinascita nazionale il crescente fervore di entusiasmo e di solidarietà del popolo italiano per la lotta eroica dei partigiani ed il movimento di liberazione nazionale del Nord.

Auspica alla prossima liberazione dei fratelli oppressi dalla tirannide nazista e fascista, che nella riconquistata libertà e nel rinnovato clima di unità e solidarietà nazionale porteranno il contributo delle loro energie all'opera seconda e concorde di ricostruzione e creazione di una nuova e più degna vita nella Patria risorta".

Il Ministro del Tesoro ha poi comunicato l'ordine del giorno diramato al personale del Ministero del Tesoro ed il Consiglio dei Ministri ne ha preso atto approvando pienamente l'atteggiamento del Ministro Soleri.

In tale occasione il Consiglio dei Ministri ha anche discusso la questione dei ~~dei~~ avventizi rilevando che essa è vincolata alla

- 2 -

riforma degli organici e dell'amministrazione che si trova, come è noto, già allo studio. Si è ritenuto, però, opportuno far esaminare da un ristretto Comitato di Ministri composto da Soleri, Gronchi, Pescetti, Arancio-Rinz, Ceylotta e Cerabona entro quali e con quali criteri di discriminazione sia possibile avviare la soluzione del problema degli avventizi nel quadro della prossima riforma della burocrazia.

Il Consiglio dei Ministri ha sospeso i suoi lavori alle ore 14 per riprenderli alle ore 17.

Roma, 20 aprile 1945, ore 14.30

li criteri di discriminazione sia possibile avviare la soluzione del problema degli avventizi nel quadro della prossima riforma della burocrazia.

Il Consiglio dei Ministri ha sospeso i suoi lavori alle ore 14 per riprenderli alle ore 17.

Roma, 20 aprile 1945, ore 14.30

1894

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

-- Ufficio Stampa --

499

CONSIGLIO DEI MINISTRI

All'inizio della seduta pomeridiana il Ministro degli Esteri ha informato il Consiglio dei Ministri dell'azione svolta dal Ministero Affari Esteri, in pieno accordo col Dicastro della Guerra e con l'Alto Commissariato per i Prigionieri di Guerra a favore dei nostri prigionieri di cui, come è noto, le Rappresentanze Diplomatiche in Gran Bretagna e in Nord America hanno recentemente assunto la protezione; in particolare modo S.E. De Gasperi ha riferito circa la situazione dei nostri militari nei Balcani e circa i passi che sono stati intrapresi presso i Governi Alleati, presso l'U.N.R.R.A. e presso la Croce Rossa Internazionale, allo scopo di assicurare una adeguata assistenza ai nostri deportati militari e civili in Germania, in attesa che sia possibile procedere al loro rimpatrio.

Il Consiglio dei Ministri ha espresso il voto, e ha incaricato S.E. De Gasperi di trasmetterlo ai Governi Alleati, che sia reso possibile al Governo italiano di poter direttamente e al più presto recare assistenza ai nostri internati e deportati in Germania e facilitarne il ritorno in Patria, tenendosi presente che il loro stato di detenzione e le dure privazioni sofferte sono dovute al rifiuto da essi opposto, nell'interesse medesimo dell'Italia e delle Nazioni Unite, a prestare qualsiasi forma di collaborazione al comune nemico.

Infine il Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Ministro degli Esteri di rendersi nuovamente interprete presso i Governi Alleati della richiesta del Governo italiano che i nostri prigionieri di guerra nei Paesi Alleati siano liberati allo status di prigionia e restituiti alla pienezza e alla dignità della loro condizione di militari italiani, postulato che è vivamente sentito da tutta la Nazione e che corrisponde alla nostra posizione di cobelligeranti e alle benemerite da essi già acquistate col loro fattivo lavoro.

Successivamente il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto inteso ad unificare la disciplina delle gestioni commissariali di imprese private. Il provvedimento regola le attribuzioni e le responsabilità dei sindacatori e dei commissari, i rapporti fra questi e l'assemblea dei soci coi titolari dell'impresa ed i rapporti con il personale appartenente alle imprese. Il Consiglio ha poi approvato uno schema di decreto che fissa per la durata della guerra speciali norme in materia di trattamento privilegiato ordinario. In seguito alla sospensione del funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, praticamente disolto durante la dominazione nazi-fascista, è derivato che, da un anno a questa parte, non è stato più possibile provvedere in merito ad alcuna pratica di trattamento privilegiato ordinario e si è venuto, in conseguenza, formando

intrapresi presso i Governi Alleati, presso l'U.N.R.R.A. e presso la Croce Rossa Internazionale, allo scopo di assicurare una adeguata assistenza ai nostri deportati militari e civili in Germania, in attesa che sia possibile procedere al loro rimpatrio.

Il Consiglio dei Ministri ha espresso il voto, e ha incaricato S.E. De Gasperi di trasmetterlo ai Governi Alleati, che sia reso possibile al Governo italiano di poter direttamente e al più presto recare assistenza ai nostri internati e deportati in Germania e facilitarne il ritorno in Patria, tenendosi presente che il loro stato di detenzione e le dure privazioni sofferte sono dovute al rifiuto da essi opposto, nell'interesse medesimo dell'Italia e delle Nazioni Unite, a prestare qualsiasi forma di collaborazione al comune nemico.

Infine il Consiglio dei Ministri ha dato mandato al Ministro degli Esteri di rendersi nuovamente interprete presso i Governi Alleati della richiesta del Governo italiano che i nostri prigionieri di guerra nei Paesi Alleati siano liberati dallo status di prigionia e restituiti alla pienezza e alla dignità della loro condizione di militari italiani, postulato che è vivamente sentito da tutta la Nazione e che corrisponde alla nostra posizione di cobelligeranti e alle benemerite da essi già acquistate col loro faticoso lavoro.

Successivamente il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto inteso ad unificare la disciplina delle gestioni commissariali di imprese private. Il provvedimento regola le attribuzioni e le responsabilità dei sindacatori e dei commissari, i rapporti fra questi e l'assemblea dei soci coi titolari dell'impresa ed i rapporti con il personale appartenente alle imprese. Il Consiglio ha poi approvato uno schema di decreto che fissa per la durata della guerra speciali norme in materia di trattamento privilegiato ordinario. In seguito alla sospensione del funzionamento del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, praticamente disdicte durante la dominazione nazi-fascista, è derivato che, da un anno a questa parte, non è stato più possibile provvedere in merito ad alcuna pratica di trattamento privilegiato ordinario e si è venuto, in conseguenza, formando presso i competenti uffici ministeriali un fortissimo arretrato, con grave pregiudizio per gli interessati che in tempo inutilmente attendono la concessione o la rinnovazione degli assegni ad essi spettanti. A rimediare a questo stato di cose, mentre è stata già disposta la ricostituzione con ogni urgenza delle due Sezioni del

./.

- 2 -

Comitato anzitutto, viene ora stabilito, con il decreto approvato, che gli assegni privilegiati ordinari rinnovabili, scaduti o con scadenza sino a sei mesi della cessazione dello stato di guerra, continueranno di diritto ad essere corrisposti fino all'anzietto termine di sei mesi, a meno che nel frattempo non si sia provveduto alla loro rinnovazione. Le somme corrisposte saranno imputate al nuovo assegno ed alla pensione definitiva, limitatamente però all'importo degli arretrati.

Il Consiglio ha poi approvato uno schema di decreto contenente norme transitorie per la valutazione del servizio di prova dei vincitori di concorsi a posti di ruolo nella pubblica Amministrazione richiamati o trattenuti alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze Armate dello Stato.

E' stato inoltre approvato un decreto in base al quale lo Stato provvederà a sue spese all'impianto e alla manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze Armate Alleate caduti in territorio italiano. E' previsto che la scelta delle aree da destinare al fine predetto sia fatta d'intesa con le Autorità Alleate.

Le attuazione del provvedimento, inteso ad onorare coloro che alla guerra contro l'oppressore nazi-fascista hanno dato l'estremo contributo, sarà un nuovo segno della gratitudine del Paese verso i combattenti Alleati che hanno contribuito alla sua liberazione.

E' stato inoltre approvato uno schema di decreto recante norme che sanciscono il divieto per il personale civile militare dell'Amministrazione della P.S. di appartenere a partiti politici o ad associazioni sinlacali anche a carattere apolitico. E' stabilito un congruo termine per coloro che siano già iscritti, al fine di sanare le incompatibilità previste dal provvedimento.

E' stato poi approvato uno schema di decreto legislativo che dispone la ricostituzione dei Comuni di Anzio e Nettuno soppressi dal passato regime e fusi nell'unico comune di Nettunia.

Uno schema di decreto, pure approvato, reca, provvidenze in favore dei tabacchicultori allo scopo di favorire la ricostruzione e la riattivazione dei locali di cura e custodia del tabacco, nonché dei magazzini generali per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti e danneggiati a causa della guerra.

E' stato anche approvato uno schema di decreto con il quale - in attesa che con la liberazione del territorio della Patria ancora occupati dal nemico possano sottoporsi al procedimento penale gli ufficiali resisi colpevoli di cooperazione con le forze armate in guerra contro l'Italia - si dispone la loro immediata cancellazione dai ruoli, con perdita del grado.

norme transitorie per la valutazione del servizio di prova dei vincitori di concorsi a posti di ruolo nella pubblica Amministrazione richiamati o tratti in servizio alle armi o arruolatisi volontariamente nelle Forze Armate dello Stato.

E' stato inoltre approvato un decreto in base al quale lo Stato provvederà a sue spese all'impiego e alla manutenzione dei cimiteri di guerra per i militari delle Forze Armate Alleate caduti in territorio italiano. E' previsto che la scelta delle aree da destinare al fine predetto sia fatta d'intesa con le Autorità Alleate.

Attuazione del provvedimento, inteso ad onorare coloro che alla guerra contro l'oppressore nazi-fascista hanno dato l'estremo contributo, sarà un nuovo segno della gratitudine del Paese verso i combattenti Alleati che hanno contribuito alla sua liberazione.

E' stato inoltre approvato uno schema di decreto recante norme che sanciscono il divieto per il personale civile militare dell'Amministrazione della P.S. di appartenere a partiti politici o ad associazioni similari anche a carattere apolitico. E' stabilito un congruo termine per coloro che siano già iscritti, al fine di sanare le incompatibilità previste dal provvedimento.

E' stato poi approvato uno schema di decreto legislativo che dispone la ricostituzione dei Comuni di Anzio e Nettuno soppressi dal passato regime e fusi nell'unico comune di Nettunia.

Uno schema di decreto, pure approvato, reca, provvidenze in favore dei tabacchicoltori allo scopo di favorire la ricostruzione della coltivazione dei locali di cura e custodia del tabacco, nonché dei magazzini generali per l'allestimento e il deposito dei prodotti della coltivazione per concessione speciale, distrutti o danneggiati a causa della guerra.

E' stato anche approvato uno schema di decreto con il quale - in attesa che con la liberazione del territorio della Patria ancora occupati dal nemico possano sottoporsi ai procedimenti penali gli ufficiali resisi colpevoli di cooperazione con le forze armate in guerra contro l'Italia - si dispone la loro immediata cancellazione dai ruoli, con perdita del grado.

- 3 -

Il Consiglio, su proposta del Ministro della Marina, ha approvato uno schema di decreto recante disposizioni integrative della legge 7 aprile 1941, n° 266, per il trattamento economico degli equipaggi delle navi mercantili catturate dal nemico o perdute o rifiutate in porti esteri in conseguenza della guerra.

Su proposta del Ministro dell'Agricoltura e Foreste, è stato approvato uno schema di decreto per l'istituzione dell'Ufficio Nazionale Statistico Economico dell'Agricoltura (U.N.S.E.A.): con tale provvedimento si compie un passo importante sulla via della semplificazione dell'organizzazione agricola, sopprimendo gli enti economici dell'agricoltura creati dal fascismo.

Su proposta del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è stato successivamente approvato uno schema di decreto recante provvedimenti per l'industria assicurativa allo scopo di migliorare le condizioni dell'industria anzidetta ed eliminare le gravi difficoltà in cui essa versa per effetto delle norme riguardanti il blocco dei premi e per l'aumento degli oneri di carattere generale, cui ha fatto riscontro una notevole contrazione nel volume degli affari, in dipendenza della guerra e delle relative conseguenze economiche.

Il provvedimento prevede, infatti, la cessazione dell'applicabilità ai contratti di assicurazione delle norme con le quali venne stabilito il blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, nonché l'applicazione di uno speciale diritto di contingenza, non superiore al 6%, per le assicurazioni sulla vita umana, non superiore al 25% per le assicurazioni contro i danni, restando escluse da tale applicazione le assicurazioni collettive sulla vita umana, quelle contro i danni della grandine e quelle contro i rischi dei trasporti.

Su proposta dello stesso Ministro è stato infine approvato uno schema di decreto con cui vengono determinati i poteri del Comitato previsto dall'art. 3 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n° 5, il saggio dell'interesse annuo da corrispondere ai datori di lavoro sugli accantonamenti effettuati e le norme relative all'indennità integrativa prevista dallo stesso decreto legge, che viene corrisposta nei casi di morte o di invalidità permanente dell'impiegato, ed è riportata al numero degli anni mancanti per il raggiungimento di un'anzianità di servizio di dieci anni, aumentata di un anno per ogni figlio minore oltre il terzo.

Su proposta del Presidente, il Consiglio ha approvato uno schema di decreto che reca le norme di procedura per l'applicazione dello art. 5 comma secondo, del decreto L.L. 5 ottobre 1944, n° 249. Questo articolo sancisce l'inefficacia giuridica dello sentenza degli atti istruttori emanati, sotto il Governo della repubblica sociale, dai tribunali militari o dall'autorità giudiziaria ordinaria nella persecuzione dei delitti contro la pubblica amministrazione. Saranno

nomica dell'agricoltura creati dal fascismo.

Su proposta del Ministro per l'Industria, il Commercio ed il Lavoro è stato successivamente approvato uno schema di decreto recante provvedimenti per l'industria assicurativa allo scopo di migliorare le condizioni dell'industria anzidetta ed eliminare le gravi difficoltà in cui essa versa per effetto delle norme riguardanti il blocco dei premi e per l'aumento degli oneri di carattere generale, cui ha fatto riscontro una notevole contrazione nel volume degli affari, in dipendenza della guerra e delle relative conseguenze economiche.

Il provvedimento prevede, infatti, la cessazione dell'applicabilità ai contratti di assicurazione delle norme con le quali venne stabilito il blocco dei prezzi, delle merci e dei servizi, nonché l'applicazione di uno speciale diritto di contingenza, non superiore al 6%, per le assicurazioni sulla vita umana, non superiore al 25% per le assicurazioni contro i danni, restando escluse da tale applicazione le assicurazioni collettive sulla vita umana, quelle contro i danni della grandine e quelle contro i rischi dei trasporti.

Su proposta dello stesso Ministro è stato infine approvato uno schema di decreto con cui vengono determinati i poteri del Comitato previsto dall'art. 3 del R.D.L. 8 gennaio 1942 n° 5, il saggio dell'interesse annuo da corrispondere ai datori di lavoro sugli accantonamenti effettuati e le norme relative all'indennità integrativa prevista dallo stesso decreto legge, che viene corrisposta nei casi di morte o di invalidità permanente dell'impiegato, ed è riportata al numero degli anni mancanti per il raggiungimento di un'anzianità di servizio di dieci anni, aumentata di un anno per ogni figlio minore oltre il terzo.

Su proposta del Presidente, il Consiglio ha approvato uno schema di decreto che reca la norma di procedura per l'applicazione dell'art. 5 comma secondo, del decreto L.D. 5 ottobre 1944 n° 249. Questo articolo sancisce l'inefficacia giuridica delle sentenze e degli atti istruttori emanati, sotto il Governo della repubblica sociale, dai tribunali militari o dall'autorità giudiziaria ordinaria nella persecuzione dei delitti contro la pubblica amministrazione. Saranno però convalidati le sentenze e gli atti istruttori quando i fatti che li hanno determinati non siano giustificati da un comportamento contrario al detto sodicente governo. La convalida è demandata al Tribunale supremo militare o alle Corti di Appello, su richiesta del Procuratore Generale.

Il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi mercoledì prossimo, 25 aprile, alle ore 9:-

Roma, 20 aprile 1945 - ore 21,15

6
15 APR 1958

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ufficio Stampa -

482

Si è riunito stamane, alle ore 9, a Palazzo Vidinale, sotto la Presidenza dell'On. Bonomi, il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Spataro.

All'inizio della seduta il Ministro degli Esteri ha dato comunicazione del testo del decreto del Governo Argentino per la donazione di grano all'Italia. Il decreto dice:

"Considerando:

1° - che è dovere ineludibile di solidarietà umana di contribuire al miglioramento delle condizioni alimentari dei popoli afflitti dalla guerra;

2° - Che il Governo Argentino fedele interprete dei sentimenti del suo popolo sa fonte in dovere di contribuire ad alleviare la situazione del popolo italiano in materia di rifornimenti, rinfestando così vivi sentimenti di simpatia che la nazione nutre per l'Italia tanto familiare e vicina allo spirito argentino per razza, storia, civiltà, cultura.

In accoglimento della proposta del Ministro degli Esteri e ampliando le disposizioni del decreto relativo agli aiuti alla città di Roma, il Presidente della Nazione argentina decreta:

1° - Si pongono a disposizione del Governo italiano 100.000 (centomila) tonnellate di grano che saranno consegnate porto Buenos Aires."

Il Consiglio dei Ministri, recandosi interprete dei vivi sentimenti di gratitudine e di simpatia del popolo italiano per il popolo argentino, ha espresso la sua intima soddisfazione per un atto così generoso di fraternità e ha formulato il voto che gli Alleati possano rendere possibile entro un breve termine il trasporto in Italia del grano messo gratuitamente a nostra disposizione. Si ha notizia che volendo dare al gesto un maggiore significato il Governo argentino affiderà la distribuzione non

Si è riunito stamane, alle ore 9, a Palazzo Vidiale, sotto la Presidenza dell'On. Bonomi, il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Spataro.

All'inizio della seduta il Ministro degli Esteri ha dato comunicazione del testo del decreto del Governo Argentino per la donazione di grano all'Italia. Il decreto dice:

"Considerando:

1° - che è dovere ineludibile di solidarietà umana di contribuire al miglioramento delle condizioni alimentari dei popoli afflitti dalla guerra;

2° - Che il Governo Argentino fedele interprete dei sentimenti del suo popolo sa fonte in dovere di contribuire ad alleviare la situazione del popolo italiano in materia di rifornimenti, rinfestando così vivi sentimenti di simpatia che la nazione autore per l'Italia tanto familiare e vicina allo spirito argentino per razza, storia, civiltà, cultura.

In accoglimento della proposta del Ministro degli Esteri e ampliando le disposizioni del decreto relativo agli aiuti alla città di Roma, il Presidente della Nazione argentina decreta:

2° - Si pongono a disposizione del Governo italiano 100.000 (centomila) tonnellate di grano che saranno consegnate porto Buenos Aires."

Il Consiglio dei Ministri, accendendosi interprete dei vivi sentimenti di gratitudine e di simpatia del popolo italiano per il popolo argentino, ha espresso la sua intima soddisfazione per un atto così generoso di fraternità e ha formulato il voto che gli Alleati possano rendere possibile entro un breve termine il trasporto in Italia del grano messo gratuitamente a nostra disposizione. Si ha notizia che volendo dare al gesto un maggiore significato il Governo argentino affiderà la distribuzione non alla Croce Rossa argentina, come prima si era detto, ma allo stesso Governo italiano.

Il Ministro degli Esteri ha poi riferito su numerosi colloqui da lui avuti con gli Ambasciatori e Membri della Commissione Consultiva delle Nazioni Unite intorno ai problemi che solleverà la liberazione dell'Italia del Nord e intorno alle istruzioni date ai nostri rappresentanti esteri, particolarmente agli Ambasciatori italiani a Londra, Mosca e Washington.

Egli ha particolarmente informato il Consiglio circa il recente incidente provocato dallo scoppio di una bomba nei pressi

- 2 -

della sede romana della Missione partigiana jugoslava e le sue rifugiosioni oltre frontiera. La bomba è, com'è noto, scoppiata nel giardino di un istituto religioso a una quarantina di metri dalla sede predetta e non ha provocato vittime, ma soltanto trascurabili danni. Questa di conseguenza incerto l'effettivo bersaglio contro il quale la bomba era in realtà diretta. Il Consiglio si è comunque all'unanimità alle parole di viva deplorazione pronunziate al riguardo dal Ministro degli Esteri ed ha riaffermato che, qualora responsabilità italiane venissero accertate, esse sarebbero severissimamente represso.

S. S. De Gasperi ha posto quindi in rilievo come l'incidente - la cui portata è risultata limitata dagli accertamenti sinora effettuati in proposito - ha dato tuttavia luogo a manifestazioni di stupore e di opinione che ritardano e turbano quell'opera di riavvicinamento e di chiarificazione fra l'Italia e Jugoslavia che il Governo Italiano ritiene necessaria nell'interesse comune ed europeo ed ha espresso la speranza che da questa realistica constatazione possa nascere piuttosto che un'ulteriore ragione di contrasto, un reciproco incentivo a porre le relazioni fra i due paesi su un piano più alto delle polemiche di stampa e di eventuali incidenti casuali e che renda concretamente possibile il riavvicinamento e l'intesa.

A seguito dell'esposizione del Ministro degli Esteri il Consiglio dei Ministri ha constatato che le questioni controverse esistenti fra Italia e Jugoslavia non potrebbero essere utilmente affrontate, mentre le forze democratiche antifasciste italiane e jugoslave (che hanno ambedue saputo mettere in campo anche eroiche organizzazioni partigiane) tuttora combattono e devono continuare a combattere insieme per la liberazione dei loro paesi dallo stesso aggressore e nemico. Sono questioni la cui soluzione non può venir pregiudicata da nessun elemento e da nessuna situazione contingente, ma decise dalla volontà comune dei due popoli in vista del fine ultimo da raggiungere che è la pace duratura e la sincera e leale collaborazione tra le due Nazioni.

Il Consiglio dei Ministri ha riaffermato che con questo spirito il Governo italiano desidera fermamente instaurare rapporti di reciproca comprensione e di buon vicinato con la Jugoslavia, in modo che gli animi e gli spiriti siano reciprocamente preparati a quell'intesa che potranno, d'accordo con i grandi Alleati, inquadrarsi

La bomba era in realtà diretta. Il Consiglio si è comunque all'unanimità alle parole di viva deplorazione pronunziate al riguardo dal Ministro degli Esteri ed ha riaffermato che, qualora responsabilità italiane venissero accertate, esse sarebbero severissimamente represso.

S.T. De Gasperi ha posto quindi in rilievo come l'incidente - la cui portata è risultata limitata dagli accertamenti sinora effettuati in proposito - ha dato tuttavia luogo a manifestazioni di stampo e di opinione che ritardano e turbano quell'opera di riavvicinamento e di chiarificazione fra l'Italia e Jugoslavia che il Governo Italiano ritiene necessaria nell'interesse comune ed europeo ed ha espresso la speranza che da questa realistica constatazione possa nascere piuttosto che un'ulteriore ragione di contrasto, un reciproco incentivo a porre le relazioni fra i due paesi su un piano più alto delle polemiche di stampa e di eventuali incidenti casuali e che renda concretamente possibile il riavvicinamento e l'intesa.

A seguito dell'esposizione del Ministro degli Esteri il Consiglio dei Ministri ha constatato che le questioni controverse esistenti fra Italia e Jugoslavia non potrebbero essere utilmente affrontate, mentre le forze democratiche antifasciste italiane e jugoslave (che hanno ambedue saputo mettere in campo anche eroiche organizzazioni partigiane) tuttora combattono e devono continuare a combattere insieme per la liberazione dei loro paesi dallo stesso aggressore e nemico. Sono questioni la cui soluzione non può venir pregiudicata da nessun elemento e da nessuna situazione contingente, ma decise dalla volontà comune dei due popoli in vista del fine ultimo da raggiungere che è la pace duratura e la sincera e leale collaborazione tra le due Nazioni.

Il Consiglio dei Ministri ha riaffermato che con questo spirito il Governo italiano desidera fermamente instaurare rapporti di mutua comprensione e di buon vicinato con la Jugoslavia, in modo che gli animi e gli spiriti siano reciprocamente preparati a quell'intesa che potranno, d'accordo con i grandi Alleati, inquadrarsi nella pace futura ed essere concretate quando i supremi organi costituzionali elettivi nei due Stati potranno decidere, in conformità dei diritti e degli interessi nazionali ed insieme della necessità di un'intesa fra i due Paesi e nello spirito di un effettivo rinnovamento democratico del mondo.

1889
Il Consiglio dei Ministri ha quindi approvato uno schema di decreto relativo alla istituzione del Comitato di difesa. Sino ad ora le riunioni dei membri del Governo per l'esame dei problemi militari portati al Consiglio dei Ministri erano indette con disposizioni varie, impartite di volta in volta. Il provvedimento ora approvato.

rato regala tali minacce che avverranno in contuito ristretto: le conclusioni del Comitato di Difesa, organo consultivo, saranno poi sottoposte al Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio dei Ministri ha inoltre approvato uno schema di decreto legislativo luogotenenziale relativo alle attribuzioni del capo di stato maggiore generale. Tali attribuzioni sono state ridotte alla funzione consultiva presso il Presidente del Consiglio dei Ministri per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: funzione che trova la sua necessaria ragione di essere nelle caratteristiche di sempre maggiore interdipendenza delle forze armate tra loro nella guerra moderna e nei riguardi del contributo della nazione alla guerra.

Contemporaneamente è stata sensibilmente ridotta l'attuale struttura dello stato maggiore generale e ne è stata fissata la composizione perimettrica rispetto alle tre forze armate.

In seguito all'approvazione del decreto che fissa i nuovi compiti del capo di stato maggiore generale il Consiglio dei Ministri ha nominato a tale carica il generale designato di Armata Claudio Trezzani.

Il Presidente nel proporre la nuova nomina ha pronunciato parole di riconoscimento per l'opera prestata in ore difficili dal maresciallo Giovanni Messe per la ricostruzione delle forze armate italiane.

Alle ore 13,40 il Consiglio dei Ministri ha sospeso i suoi lavori per riprenderli nel pomeriggio alle ore 17.

Roma, 17 aprile 1945, ore 15 .

Decreto legislativo luo otenenziale relativo alle attribuzioni del capo di stato maggiore generale. Tali attribuzioni sono state ridotte alla funzione consultiva presso il Presidente del Consiglio dei ministri per le principali questioni tecniche riguardanti in comune due o più forze armate, nei riflessi della situazione contingente e dei possibili sviluppi avvenire: funzione che trova la sua necessità ragione di essere nelle caratteristiche di sempre maggiore interdipendenza delle forze armate tra loro nella guerra moderna e nei riguardi del contributo della nazione alla guerra.

Contemporaneamente è stata sensibilmente ridotta l'attuale struttura dello stato maggiore generale e ne è stata fissata la composizione peritetica rispetto alle tre forze armate.

In seguito all'approvazione del decreto che fissa i nuovi compiti del capo di stato maggiore generale il Consiglio dei ministri ha nominato a tale carica il generale designato di Armata Claudio Trezzani.

Il Presidente nel proporre la nuova nomina ha pronunciato parole di riconoscimento per l'opera prestata in ore difficili dal maresciallo Giovanni Messe per la ricostruzione delle forze armate italiane.

Alle ore 13,40 il Consiglio dei ministri ha sospeso i suoi lavori per riprenderli nel pomeriggio alle ore 17.

Roma, 17 aprile 1945, ore 15

Alla ripresa dei suoi lavori, alle ore 17, il Consiglio ha preso in esame i nuovi provvedimenti per la repressione del fascismo.

Come è noto il Consiglio dei Ministri, discutendo delle sanzioni contro il fascismo, aveva ritenuto doversi riesaminare tanto le leggi che ~~prevedevano~~ all'epurazione e alla punizione del fascismo (escluse le disposizioni per l'evocazione dei profitti di regime affidate ad una speciale commissione), quanto l'organizzazione dell'Alto Commissariato e dei suoi organi essenziali.

A tal fine il Consiglio aveva incaricato quattro Ministri, gli On. Brosio, Tupini, Scoccimarro e Cevolotto, di procedere, insieme col Segretario generale del Commissariato On. Boeri, ad uno studio della materia.

In più riunioni, presiedute sempre dal Presidente Bonomi, si sono uditi i quattro Alti Commissari Aggiunti, e cioè Berlinguer, Cingolani, Grieco e Stangoni, nonché i Vice Alti Commissari, avv. Italia, Mulas, dott. Mazzotti e ing. Brugner, intorno ai loro compiti e alle eventuali lacune della legge. Si è così potuto avere un quadro esatto della situazione che, se nel complesso, attesta una intensa attività epuratrice forse il Paese non immagina, dimostra ancora, specie nelle provincie dove la difficoltà delle comunicazioni rende tarda e lenta l'opera del centro, deficienze che vanno prontamente riparate.

Frutto di queste adunanze, è stata: una serie di proposte per dare unità di indirizzo e di azione al Commissariato, che dovrà ~~travare~~ tornare presto ad essere diretto da un Alto Commissario responsabile del suo andamento. Cinque proposte legislative ~~che~~, formulate per alcuni settori di carattere più urgente, sono state oggi portate alla discussione e alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

Ritocchi alla legge per l'epurazione.

Un primo provvedimento riguarda urgenti e necessari ritocchi alla vigente legge sulla epurazione, ritocchi dei quali l'applicazione della legge ha posto in luce l'opportunità.

Di particolare rilievo è la disposizione che consente di affidare la presidenza delle Commissioni di primo grado, anziché ai magistrati, a professori universitari ed avvocati e ad altri funzionari ammi-

Come è noto il Consiglio dei Ministri, discutendo delle sanzioni contro il fascismo, aveva ritenuto doversi riesaminare tanto le leggi che ~~prevedevano~~ all'epurazione e alla punizione del fascismo (escluse le disposizioni per l'avocazione dei profitti di regime affidate ad una speciale commissione), quanto l'organizzazione dell'Alto Commissariato e dei suoi organi essenziali.

A tal fine il Consiglio aveva incaricato quattro Ministri, gli On. Brosio, Tupini, Roccamanno e Cevolotto, di procedere, insieme col Segretario generale del Commissariato On. Boeri, ad uno studio della materia.

In più riunioni, presiedute sempre dal Presidente Bonomi, si sono uditi i quattro Alti Commissari Aggiunti e cioè Berlinguer, Cingolani, Grieco e Stangoni, nonché i Vice Alti Commissari, avv. Italia, Mulas, dott. Mazzotti e ing. Brugner, intorno ai loro compiti e alle eventuali lacune della legge. Si è così potuto avere un quadro esatto della situazione che, se nel complesso, attesta una intensa attività epuratrice forse il Paese non immagina, dimostra ancora, specie nelle provincie dove la difficoltà delle comunicazioni rende tarda e lenta l'opera del centro, deficienze che vanno prontamente riparate.

Frutto di queste adunanze, è stata una serie di proposte per dare unità di indirizzo e di azione al Commissariato, che dovrà ~~tor~~ tornare presto ad essere diretto da un Alto Commissario responsabile del suo andamento. Cinque proposte legislative ~~che~~, formulate per alcuni settori di carattere più urgente, sono state oggi portate alla discussione e alla deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio.

Ritocchi alla legge per l'epurazione.

Un primo provvedimento riguarda urgenti e necessari ritocchi alla vigente legge sulla epurazione, ritocchi dei quali l'applicazione della legge ha posto in luce l'opportunità.

Di particolare rilievo è la disposizione che consente di affidare la presidenza delle Commissioni di primo grado, anziché ai magistrati, a professori universitari, ad avvocati e ad alti funzionari amministrativi a riposo delle amministrazioni dello Stato. L'adozione di tale principio varrà ad ~~avvicinare~~ alleviare sensibilmente le gravi e note difficoltà che, allo stato attuale, compromettono il funzionamento degli organi giudiziari, dato il gran numero dei magistrati che sono distolti dalle loro normali funzioni ed assegnati a diversi compiti. Le categorie di persone chiamate dalla nuova norma a presiedere le commissioni sono, d'altra parte, valti da salvaguardare pienamente le esigenze di giustizia inerenti all'epurazione.

Il decreto consente di collocare a riposo gli impiegati, in dipendenza del giudizio di epurazione, quando ricorrano le condizioni previste dalle norme vigenti. E' ammessa per tali casi la prosecuzione del giudizio agli effetti dell'eventuale perdita del trattamento di quiescenza. Inoltre il nuovo decreto vieta la riassunzione in servizio di coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge dell'11 ottobre 1944. Si provvede anche al collocamento nella posizione di stato del personale militare cessato dal servizio permanente, in dipendenza della citata disposizione. E' consentita una prosecuzione dell'epurazione del personale dipendente dal Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni.

L'impugnazione delle sentenze per i delitti fascisti

La questione del potere dell'Alto Commissario di impugnare le sentenze emesse per i delitti fascisti è stata sollevata dalla stampa nel senso di attribuire questa nuova facoltà all'Alto Commissario stesso.

Recenti discussioni in materia hanno dato al problema un carattere di urgenza. Il provvedimento dispone che le sentenze istruttorie di proscioglimento, e le sentenze o di condanna o di proscioglimento emanate in giudizio nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, siano comunicate a cura del cancelliere all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione prescritta, quali che siano state le conclusioni del pubblico ministero, ed ancor-chè questo abbia proposto impugnazione o prestato acquiescenza alle sentenze.

Inoltre all'Alto Commissario è stato attribuito il potere di promuovere la riapertura dell'istruzione quando sopravvengano nuove prove a carico del prosciolt.

Le Corti straordinarie di Asise

La prossima liberazione del Nord Italia porrà in primo piano il problema della punizione dei delitti di collaborazione con il tedesco invasore. La legge 27 luglio 1944 ha disciplinato la materia all'art. 5, disponendo che ai reati medesimi, anche se commessi da civili, si applichino le norme del codice penale militare di guerra, e per la parte procedurale, che essi siano giudicati dai tribunali militari e dai giudici ordinari, a seconda che gli imputati siano militari e non militari. Ora, per assicurare una giustizia pronta e riparatrice, si è provveduto ad istituire nei territori che saranno prossimamente liberati delle Corti straordinarie di Asise.

Il confine di polizia. I campi di concentramento e il divieto di soggiorno

Il quarto dei provvedimenti adottati è quello che per la sua aderenza all'organizzazione governativa e per la rapidità della sua attuazione.

L'impugnazione delle sentenze per i delitti fascisti

La questione del potere dell'Alto Commissario di impugnare le sentenze emesse per i delitti fascisti è stata sollevata dalla stampa nel senso di attribuire questa nuova facoltà all'Alto Commissario stesso.

Recenti discussioni in materia hanno dato al problema un carattere di urgenza. Il provvedimento dispone che le sentenze istruttorie di rinvio, e le sentenze o di condanna o di proscioglimento emanate in giudizio nei procedimenti per taluno dei delitti previsti dall'art. 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944 n. 159, siano comunicate a cura del cancelliere all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.

L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di 30 giorni dalla comunicazione prescritta, quali che siano state le conclusioni del pubblico ministero, ed ancorchè questo abbia proposto impugnazione o prestatato acquiescenza alle sentenze.

Inoltre all'Alto Commissario è stato attribuito il potere di promuovere la riapertura dell'istruzione quando sopravvengono nuove prove a carico del proscioltto.

Le Corti straordinarie di Asseise

La prossima liberazione del Nord Italia porrà in primo piano il problema della punizione dei delitti di collaborazione con il tedesco invasore. La legge 27 luglio 1944 ha disciplinato la materia all'art. 5, disponendo che ai reati medesimi, anche se commessi da civili, si applichino le norme del codice penale militare di guerra, e per la parte procedurale, che essi siano giudicati dai tribunali militari e dai giudici ordinari, a seconda che gli imputati siano militari o non militari. Ora, per assicurare una giustizia pronta e riparatrice, si è provveduto ad istituire nei territori che saranno prossimamente liberati dalle Corti straordinarie di Asseise.

Il confine di polizia. I campi di concentramento e il divieto di soggiorno.

Il quarto dei provvedimenti adottati è quello che per la sua aderenza all'organizzazione governativa e per la rapidità della sua applicazione, può andare incontro al legittimo desiderio del Paese di una epurazione pronta e di una difesa energica contro il pericolo fascista.

E' noto, e a così sono recenti e numerosi, che la legge vigente esigendo prove difficili e complicate per dimostrare che il prevenuto abbia commesso "atti rilevanti" concorso al mantenimento del fascismo, fa sì che in istruttoria molti fascisti riescono a sfuggire ai rigori della pena. E' anche noto che i pericolosi squadristi e notori esponenti del caduto regime riescono a sfuggire ad ogni sanzione.

- 3 -

perchè non si è riusciti a mettere in chiaro quelle figure di reato che solo possono legittimare l'arresto e le conseguenti condanne.

C'è, inoltre, nell'art. 8 della legge del luglio 1944, la disposizione che permette di infliggere a costoro - anche se sfuggono a precise imputazioni penali - pene di carattere politico e di pubblica sicurezza, queste ultime abbastanza gravi, quando si tratta di soggetti socialmente pericolosi. In l'art. 8 se contieno in parte gli elementi per una difesa sociale efficace, non è, per sua natura e per la natura preposta alla esecuzione, così esplicito e così pronto da corrispondere alle intenzioni del legislatore. Perciò si è oggi approvato un nuovo decreto legislativo che dà a questo strumento di punizione e di prevenzione una sfera di azione molto larga e un effetto rapido e decisivo.

Col nuovo decreto si conferma che tutti i fascisti i quali, pur non avendo commesso i reati previsti dalla legge speciale, sono comunque venuti meno a norme di probità e di rettitudine politica, possono venire interdetti temporaneamente dal pubblici uffici e privati dei diritti politici. Essi possono anche - sanzione questa più lieve - essere sospesi dal diritto elettorale attivo e passivo.

Questi provvedimenti continueranno ad essere applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composte da due cittadini scelti dal Primo Presidente della Corte di Appello fra gli iscritti nelle liste dei giudici penali. Una Commissione centrale di appello deciderà sui ricorsi dei colpiti.

Il nuovo decreto legislativo rinnova tutto ciò che si riferisce al verà e propri provvedimenti di polizia, per l'applicazione dei quali si esigeva prima d'ora la pericolosità sociale. Con le nuove disposizioni l'assegnazione temporanea ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia, o al confino d'interamento viene applicata a quelle persone che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta ispirata ai metodi e al malcostume del fascismo e che continuano in tale condotta in modo da risultare, nella l'uno o nell'altro caso, pericolose all'esercizio delle libertà democratiche.

Egli li provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disolto partito fascista ovvero ne esaltano pubblicamente con qualunque manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti, le ideologie.

Tutte queste sanzioni (ed è un'altra notevole innovazione) verranno applicate dalla Commissione provinciale per il confino di polizia stabilito dalla legge di Pubblica Sicurezza opportunamente modificata nel dicembre scorso per adeguarlo al nuovo clima politico della nazione.

di approvare un nuovo decreto legislativo che da questo strumento di punizione e di prevenzione una sfera di azione molto larga e un effetto rapido e decisivo.

Col nuovo decreto si conferma che tutti fascisti i quali, pur non avendo commesso i reati previsti dalla legge speciale, sono comunque venuti meno a norme di probità e di rettitudine politica, possono venire interdetti temporaneamente dai pubblici uffici o privati dei diritti politici. Essi possono anche essere sanzionati più lieve o essere sospesi dal diritto elettorale attivo e passivo.

Questi provvedimenti continueranno ad essere applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato e composto da due cittadini scelti dal primo Presidente della Corte di Appello fra gli iscritti nelle liste dei giudici popolari. Una Commissione centrale di appello deciderà sui ricorsi dei colpiti.

Il nuovo decreto legislativo innova tutto ciò che si riferisce ai veri e propri provvedimenti di polizia, per l'applicazione dei quali si esigeva prima d'ora la pericolosità sociale. Con le nuove disposizioni l'assegnazione temporanea ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro o al confino di polizia, o ai campi d'internamento viene applicata a quella persona che nel passato periodo politico hanno tenuto una condotta ispirata ai metodi e al malcostume del fascismo e che continuano in tale condotta in modo da risultare, nel l'uno o nell'altro caso, pericolose all'esercizio delle libertà democratiche.

Gli provvedimenti possono essere presi a carico di coloro che commettono atti diretti a favorire il risorgere, sotto qualsiasi forma e denominazione, del disciolto partito fascista ovvero ne escitano pubblicamente con qualunque manifestazione scritta o verbale le persone, gli istituti, le ideologie.

Tutte queste sanzioni (ed è un'altra notevole innovazione) verranno applicate dalla Commissione provinciale per il confino di polizia stabilito dalla legge di pubblica sicurezza opportunamente modificata nel dicembre scorso per adeguarlo al nuovo clima politico della nazione.

Naturalmente rimane l'appello alla Commissione Centrale per il confino. Questa legge ha carattere eccezionale ed ha la durata di un anno.

Repressione dell'attività fascista

Il quinto provvedimento riguarda la repressione dei reati connessi alla persistente attività fascista. Questa attività, se esplicata nelle forme più tenui previste nel provvedimento precedente, viene repressa con provvedimenti di polizia; quando invece assume la figura di un reato viene colpita con le pene assai severe di questa nuova legge.

In virtù di questo provvedimento legislativo chiunque ricostituisce sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista o ne promuove la ricostituzione è punito con la reclusione da 10 a 20 anni. Chiunque svolge attività fascista, impedendo od ostacolando, con atti di violenza o di minaccia, l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini, ovvero promuove, dirige o sovvenziona bande armate, al fine di svolgere la predetta attività fascista, è punito con pene che possono giungere fino ai 30 anni di reclusione. Le pene sono meno gravi per gli aderenti ed i partecipanti.

Nel caso che le bande armate realizzino l'attività delittuosa per la quale erano state organizzate, le pene per i capi ed i promotori sono inasprite e possono arrivare fino alla morte.

Sono previste altresì le ipotesi di istigazione e di favoreggiamento dei reati predetti.

Per questi delitti si procede con istruzione sommaria, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Il Consiglio tornerà a riunirsi venerdì 20 alle ore 9.

Roma, 17 aprile 1945, ore 21

In virtù di questo provvedimento legislativo chiunque ricostituisce sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista o ne promuove la ricostituzione è punito con la reclusione da 10 a 20 anni. Chiunque svolge attività fascista, impedendo od ostacolando, con atti di violenza o di minaccia, l'esercizio dei diritti civili e politici dei cittadini, ovvero promuove, dirige o sovvenziona bande armate, al fine di svolgere la predetta attività fascista, è punito con pena che possono giungere fino ai 30 anni di reclusione. Le pene sono meno gravi per gli aderenti ed i partecipanti.

Nel caso che le bande armate realizzino l'attività delittuosa per la quale erano state organizzate, le pene per i capi ed i promotori sono inasprite e possono arrivare fino alla morte.

Sono previste altresì le ipotesi di istigazione e di favoreggiamento dei reati predetti.

Per questi delitti si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio direttissimo.

Il Consiglio tornerà a riunirsi venerdì 20 alle ore 9.

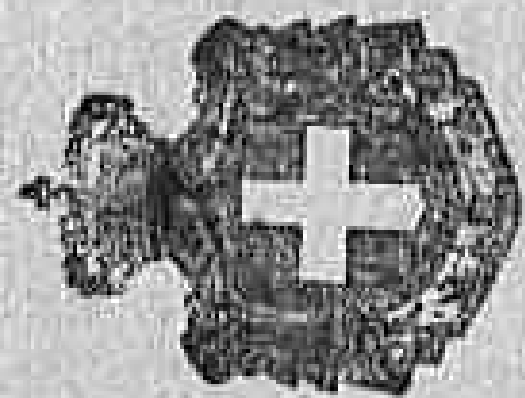
Roma, 17 aprile 1945, ore 21

Da ritirare all'Avv. For. Co. 16-9-1944

Cento corrente con la Posta

GAZZETTA

PARTE PRIMA DEL REGNO



UFFICIALE

D'ITALIA

Roma - Giovedì, 23 novembre 1944

SERIE SPECIALE

Anno 85° - Numero 85

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 59-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORD. NARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia	Abb. annuo . . . L. 200	In Italia	Abb. annuo . . . L. 240
e Colonie	semestrale . . . 100	e Colonie	semestrale . . . 120
	trimestrale . . . 50		trimestrale . . . 60
	Un fascicolo . . . 4		Un fascicolo . . . 9
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»		Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	
In Italia e Colonie . . .	Abb. annuo . . . L. 100	In Italia e Colonie . . .	Abb. annuo . . . L. 200
	Un fascicolo . . . 4		Un fascicolo . . . 9

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» è tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24).

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni» della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) Pag. 557

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.
Suppressione del Consiglio e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.
Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 665. Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.
Prerogative delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi Pag. 561

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.
Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati Pag. 562

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.
Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI
Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 564

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato.
Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.
Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA).

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Mi-

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-235 51-354

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI		ALLA PARTE SECONDA	
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 200 semestrale . . . 100 trimestrale . . . 50 Un fascicolo . . . 5	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 240 semestrale . . . 120 trimestrale . . . 60 Un fascicolo . . . 10
Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»		Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI»	
In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 100 semestrale . . . 50 trimestrale . . . 25 Un fascicolo . . . 5	In Italia e Colonie	Abb. annuo . . . L. 200 semestrale . . . 100 trimestrale . . . 50 Un fascicolo . . . 10

Per gli annunci da inserire nella «Gazzetta Ufficiale», veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24).

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio «Inserzioni», della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.

Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA) Pag. 557

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Suppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria Pag. 558

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 688. Pag. 559

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Preroghe delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi Pag. 561

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati Pag. 562

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata Pag. 562

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina Pag. 563

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notari dall'esercizio Pag. 564

Disposizioni e comunicati del Governo Militare Alleato. Pag. 564

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 14 settembre 1944, n. 314.

Costituzione del Comitato Italiano Gestione Navi (CO-GE-NA).

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista al legge 13 luglio 1939, n. 1154, recante norme sulla requisizione del naviglio mercantile e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, d'intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la marina e per l'industria, il commercio e il lavoro;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

1883

Art. 1.

Alle dipendenze del Ministero della marina - Sottosegretariato di Stato per la Marina mercantile - è costituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrarne e gestirne le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiani o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro per il tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURPI — SOLARI —
De Cossato — Grassano

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 settembre 1944, n. 315.

Soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonché degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1337;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' costituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandatili dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

commercio e dell'industria.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1909, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con R. decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, che sospende le norme relative alla emanazione, promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;

Visto il R. decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 23, contenente disposizioni per la straordinaria amministrazione dei Consigli provinciali dell'economia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo e alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e con quello per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli e gli Uffici provinciali dell'economia sono soppressi.

Art. 2.

E' ricostituita, in ogni capoluogo di provincia, una Camera di commercio, industria ed agricoltura, che coordina e rappresenta gli interessi commerciali, industriali ed agricoli della provincia, ed esercita le funzioni e i poteri demandati dalla legge, sinora attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

La Camera è ente di diritto pubblico.

Art. 3.

In ogni capoluogo di provincia è ricostituito, alla diretta dipendenza del Ministero dell'Industria, commercio e lavoro, un Ufficio provinciale del commercio e dell'industria, il quale cura l'esecuzione degli atti e provvedimenti del Ministero, rileva e segnala il movimento economico della provincia e compie le altre funzioni che gli sono demandate dalle leggi.

Il direttore dell'Ufficio è nominato dal Ministro per l'Industria, il commercio e il lavoro, fra il personale dell'apposito ruolo.

Art. 4.

Le Camere sono amministrate da un Consiglio elettivo la cui composizione ed elezione sarà regolata dal decreto di cui all'art. 8.

stituito un ente denominato « Comitato Italiano Gestione Navi » (CO-GE-NA) avente i compiti:

a) di rappresentare e tutelare gli interessi degli armatori, ditte e società di navigazione con residenza e sede in territorio ancora controllato dal nemico, e che comunque non abbiano la possibilità di una gestione diretta;

b) di amministrare e gestire le navi sotto l'aspetto tecnico e commerciale con gli obblighi e la responsabilità del gestore di negozio;

c) di avere nei confronti delle Autorità Alleate la rappresentanza esclusiva di tutti gli armatori italiani per l'impiego delle navi requisite o noleggiate dai Governi italiani o alleati.

La norma relativa alla gestione delle navi mercantili di cui alla lettera b) ha effetto dal 3 settembre 1943.

Art. 2.

Il Comitato è composto di un presidente, nella persona del direttore generale della Marina mercantile, e di due membri, l'uno prescelto dal Ministro per la marina fra gli esperti nel campo armatoriale italiano e che avrà anche la direzione dell'Ente, l'altro nominato dal Ministro per il tesoro.

Se necessario, liberate altre zone del territorio italiano, il numero dei membri potrà essere aumentato con decreto del Ministro per la marina.

Art. 3.

Il Comitato elabora il proprio regolamento interno, nel quale saranno dettate anche le norme relative alla scelta e all'organizzazione del dipendente personale esecutivo.

Tale regolamento sarà sottoposto all'approvazione del Ministro per la marina e del Ministro per il tesoro.

Alla provvista dei fondi necessari alle spese del proprio funzionamento l'Ente provvederà mediante il prelievo di una percentuale nella misura che sarà ritenuta strettamente necessaria e, comunque, non superiore al quattro per cento sui noli conseguiti o sui compensi lordi di requisizione e di noleggio delle navi.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI — SOLERI —
DE COURTEN — GRONCHI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Registro Presidenza n. 1, foglio n. 322. — EMANUEL

Il Consiglio eleggerà nel proprio seno il presidente e i vice presidenti.

Art. 5.

La rappresentanza legale della Camera spetta al presidente.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla

Art. 12.

Le spese relative al funzionamento degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio sono a carico del bilancio delle Camere. Quelle per il personale statale sono anticipate dal Tesoro dello Stato, salvo le eccezioni che saranno determinate con il decreto preveduto nell'art. 8. Esse saranno rimborsate dalle Camere entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio al quale si riferisce la spesa.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI —
SIGlienti — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 20. — PENNA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Voi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1941, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:
a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali.

Art. 6.

Le Camere di commercio, industria e agricoltura torneranno a percepire con le stesse forme e privilegi i diritti e i tributi già attribuiti ai soppressi Consigli dell'economia.

Art. 7.

Alle ricostituite Camere di commercio, industria e agricoltura è devoluto il patrimonio dei disciolti Consigli provinciali dell'economia delle rispettive provincie.

Art. 8.

Le norme relative alla costituzione, al personale e al funzionamento delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria, saranno emanate con successivo decreto legislativo. Con la stessa forma saranno emanate le disposizioni integrative di quelle contenute nel presente decreto.

Fino all'entrata in vigore delle norme di cui al comma precedente, gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio potranno svolgere le funzioni di segreteria delle Camere su richiesta del presidente della Giunta e con l'autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro.

Art. 9.

Fino alla elezione del Consiglio, l'amministrazione di ciascuna Camera rimarrà affidata ad una Giunta composta da un presidente e da quattro membri.

Il presidente è nominato dal Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per l'agricoltura e foreste. I quattro membri sono nominati dal Prefetto della provincia, con l'approvazione del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, e sono scelti, uno fra i commercianti, uno fra gli industriali, uno fra gli agricoltori e uno fra i lavoratori.

In caso di impedimento del presidente ne esercita le funzioni il membro più anziano.

Le deliberazioni della Giunta sono valide con la presenza del presidente o di chi ne fa le veci, e di due membri.

Art. 10.

Salva l'applicazione delle norme sulla defascistizzazione delle pubbliche amministrazioni, sino all'entrata in vigore del decreto previsto dall'art. 8, le Camere di commercio, industria ed agricoltura e gli Uffici provinciali del commercio e dell'industria possono avvalersi dell'opera del personale attualmente appartenente ai soppressi Consigli ed Uffici provinciali dell'economia.

Art. 11.

Spettano rispettivamente al presidente e al Consiglio della Camera di commercio, industria ed agricoltura e, durante la gestione temporanea, al presidente e alla Giunta previsti nell'art. 9 la partecipazione ad organi e commissioni e il potere di nomina o di designazione già attribuiti dalle leggi vigenti ai soppressi Consigli provinciali dell'economia.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — GRONCHI — TUPINI —
SIGlienti — SOLERI — GULLO

Visto, il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 29. — PETTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 6 ottobre 1944, n. 316.

Norme per la speciale revisione delle sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato soppresso con il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e 29 maggio 1944, n. 141;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la guerra;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fuori dei casi di annullamento previsto dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, le sentenze di condanna pronunziate dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato, istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, e soppresso con Regio decreto-legge 29 luglio 1943, n. 668, sono soggette a speciale revisione secondo le norme del presente decreto.

Art. 2.

La revisione è ammessa:

- a) quando la decisione appare in contrasto con le risultanze processuali;
- b) quando la decisione appare altrimenti palesemente iniqua;
- c) quando sulla decisione hanno influito motivi di evidente carattere fascista.

Art. 3.

La revisione può essere richiesta dal pubblico ministero e dal condannato o da un suo prossimo congiunto, ovvero dalla persona che esercita l'autorità tutoria sul condannato: se il condannato è morto, dall'erede o da un prossimo congiunto.

Art. 4.

E' competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espiava la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, uniformemente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'audienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato

Durante il termine anzidetto, il condannato ovvero la persona che ha proposto l'istanza o il curatore, anche a mezzo di un avvocato, e il procuratore generale possono prendere visione degli atti del procedimento e presentare istanze e memorie.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'audienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno; ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'audienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinano il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propone l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perchè il fatto non sussiste o perchè egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'audienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile

Art. 4.

È competente a giudicare sull'istanza di revisione la Corte di appello del distretto nel quale è compreso il giudice che, secondo le comuni norme di competenza, avrebbe dovuto conoscere del reato.

Se la sede della Corte di appello si trova in territorio non ancora liberato, sull'istanza di revisione si pronunzia la Corte di appello del territorio entro il quale il condannato espia la pena o risiede ovvero, se il condannato è morto, ove egli ebbe l'ultima residenza.

Art. 5.

La Corte di appello può concedere all'interessato a domanda o di ufficio la libertà provvisoria.

Art. 6.

L'istanza per la revisione deve contenere i motivi sui quali si fonda, ai termini dell'art. 2, e le indicazioni che si ritengono necessari a sorreggerli.

Essa può essere proposta personalmente o per mezzo di un avvocato.

L'istanza è presentata, unitamente ai documenti che la parte ritiene di esibire, nella cancelleria della Corte di appello competente.

Art. 7.

Se i condannati sono più, si applica l'art. 203, primo comma del Codice di procedura penale.

Art. 8.

Se il condannato è morto nel corso del procedimento, il presidente della Corte di appello nomina un curatore, il quale esercita nel procedimento i diritti che sarebbero spettati al condannato.

Art. 9.

Il presidente della Corte di appello, richiamati gli atti dall'autorità che li detiene e la sentenza o la copia di essa, se non è stata esibita dalla parte, ne fa dare comunicazione al procuratore generale e quindi, tenuto pure conto delle osservazioni fatte dallo stesso procuratore generale, procede, se necessario, anche a mezzo di un consigliere da lui delegato, alle indagini e agli altri atti istruttori che ritiene utili. Spettano al presidente o al consigliere da lui delegato i poteri del giudice istruttore.

Art. 10.

Il presidente, compiuta l'istruzione preveduta dall'articolo precedente, qualora l'abbia disposta, fissa l'udienza per la trattazione dell'istanza, delega per la relazione un consigliere e ordina la citazione del condannato, ovvero, se questi è morto ed è stato nominato un curatore ai sensi dell'art. 7, della persona che propone l'istanza e del curatore.

Il termine non può essere inferiore ai dieci giorni.

Art. 11.

Il condannato deve essere assistito all'udienza da un difensore; se non è stato nominato un difensore di fiducia, il presidente della Corte di appello ne nomina uno, ai sensi dell'art. 128 del Codice di procedura penale.

Art. 12.

All'udienza il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione dei fatti che determinano il procedimento, dello svolgimento di questo e dei motivi dell'istanza.

Viene quindi sentito il condannato o la persona che propone l'istanza.

Il presidente, di ufficio, ovvero su richiesta dei giudici o delle parti, fa dare lettura degli atti che si ritengono necessari per la decisione. Salvo quanto è disposto nell'art. 15, terminata la lettura degli atti, il procuratore generale pronunzia le sue requisitorie e successivamente il difensore del condannato espone la sua difesa.

Art. 13.

La Corte di appello, se ritiene fondata l'istanza di revisione in base agli atti del procedimento e ai documenti eventualmente presentati, pronunzia nuova sentenza che sostituisce quella soggetta a revisione.

Se il condannato è assolto perché il fatto non sussiste o perché egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 567, primo comma, del Codice di procedura penale, e il condannato ha i diritti di cui agli articoli 570 e 571 del Codice predetto.

Se il condannato è defunto e risulta che il fatto non sussiste o che egli non lo ha commesso, la Corte provvede in conformità dell'art. 564, terzo comma del Codice di procedura penale e spetta alle persone che, secondo le leggi civili avrebbero avuto diritto agli alimenti, il diritto di cui all'art. 572 del Codice predetto.

Contro la sentenza della Corte di appello è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 14.

Se la Corte di appello ritiene infondata l'istanza, la rigetta con sentenza e condanna l'istante alle spese del procedimento. Emette altresì i provvedimenti di cui all'art. 568, secondo comma del Codice di procedura penale.

Art. 15.

La Corte di appello, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, può anche disporre la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento con ordinanza, che fissa la data dell'udienza. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni dell'art. 520 del Codice di procedura penale.

La disposizione del comma precedente si applica anche quando non sia possibile avere gli atti del procedimento ovvero la sentenza o la copia di esso e la Corte non si trovi in grado di decidere in base agli elementi acquisiti ai sensi dell'art. 9.

Art. 16.

Per le sentenze di condanna emesse dal Tribunale speciale in applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 9 dicembre 1943, n. 1386, la revisione è di competenza degli organi della giustizia militare secondo le norme che saranno date con successivo provvedimento.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BOXONI — TUPINI — CASATI

Visto, il *Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 232. — TISA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Preroghe delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;
Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1939, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1939, n. 611;
Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;
Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1940, n. 2-R;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Abbiamo statuito e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 1 e 2 del

tuita da un presidente scelto fra i magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, e da quattro membri di cui uno appartenente alla Amministrazione dei monopoli, uno appartenente all'Amministrazione delle dogane e imposte indirette e due rappresentanti del Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'Amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuti di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Esercizio, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Consorzio, designati in numero doppio dal Consiglio di amministrazione del Consorzio stesso, tutti nominati dal Ministro per le finanze. Un funzionario dell'amministrazione finanziaria di grado non inferiore al nono eserciterà le attribuzioni di segretario, senza diritto a voto.

I componenti la Commissione predetta hanno facoltà collegialmente e individualmente, e in questo ultimo caso per ordine del presidente, di accedere alle fabbriche ed eseguire rilevazioni ed accertamenti. Il fabbricante ha l'obbligo di esibire, a loro richiesta, ogni documento utile per la determinazione dei costi di produzione.

Il Ministro per le finanze potrà disporre la riduzione della produzione assegnata al fabbricante che si rifiuta di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3.

A partire dal 1° giugno 1944, nei casi di aumento della tariffa di vendita dei fiammiferi al pubblico, le differenze di prezzo tra nuova e vecchia tariffa applicate ai prodotti esistenti presso gli organi di vendita del Consorzio andranno a beneficio dell'Esercizio, dedotte le eventuali spese di accertamento sostenute dal Consorzio e riconosciute dal Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2. Analogamente ed inversamente sarà fatto nei casi di riduzione della tariffa.

Le norme di cui al comma precedente sono applicabili ai prodotti immessi direttamente in consumo dalle fabbriche nel territorio liberato a sud di Roma a partire dal giorno 8 settembre 1943. In questo caso la Commissione di cui all'art. 2, terrà anche conto mediante opportuni accertamenti, del costo di produzione dei fiammiferi.

Art. 4.

Fermo restando per il Consorzio l'obbligo di garantire l'approvvigionamento dei fiammiferi a norma dell'art. 12 della Convenzione annessa al R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, il Ministro per le finanze, sentita la Commissione di cui al precedente art. 2, può consentire, con suo decreto, in deroga al disposto dell'art. 10 della stessa Convenzione, l'apertura di nuove fabbriche, in casi di riconosciuta necessità di approvvigionamento o nei casi di nuovi processi di fabbricazione riconosciuti dalla Commissione predetta vantaggiosi dal punto di vista economico e fiscale.

Tali fabbriche entrano a far parte del Consorzio con pari diritti ed obblighi delle altre consorziate.

Art. 5.

Le spese per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 2 graveranno sul Consorzio nella misura che sarà stabilita dal Ministro per le finanze.

Le spese per gli accertamenti di cui all'articolo precedente sono a carico dei richiedenti nella misura stabilita dal presidente della Commissione, il quale fissa la somma che dev'essere all'uopo depositata.

Art. 17.

Rimane salva la competenza della Suprema Corte di cassazione per la dichiarazione di inesistenza delle sentenze nei casi indicati nell'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 150.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TURPINI — CASATI

Visto il *Giornale Ufficiale*: TURPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Registro Giustizia n. 2, foglio n. 222. — TESTA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 ottobre 1944, n. 317.

Preroga delle convenzioni stipulate fra lo Stato e il Consorzio industrie fiammiferi.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata:

Visto il R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356;

Vista la legge 28 settembre 1940, n. 1402;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2-B;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

Le convenzioni fra il Consorzio industrie fiammiferi e lo Stato contemplate dall'art. 1 della legge 28 settembre 1940, n. 1402, continueranno ad avere efficacia dal 1° giugno 1944 al 31 maggio 1946, sotto l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Commissione prevista dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e dell'annessa convenzione, nonché dall'art. 6 della convenzione annessa al R. decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, sarà costi-

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI
Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — ROMA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 78, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti dritti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista il quale può presentare controdedu-

Art. 2.

La cancelleria della Corte suprema di cassazione comunica l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori al professionista ed al Consiglio dell'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — ROMA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

*Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 17. — PERIA*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 19 ottobre 1944, n. 318.

Norme per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori e sulle iscrizioni negli albi dei procuratori e degli avvocati.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sulle facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Visti i Regi decreti-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B e 29 maggio 1944, n. 141;

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto decreto-legge; la legge 23 marzo 1940, n. 254 ed il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 28 maggio 1936, n. 1003, contenente norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ed il R. decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione di tale legge; la legge 29 aprile 1943, n. 419, contenente norme per la concessione di benefici ai praticanti ed ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenente modificazioni temporanee all'ordinamento forense;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

L'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori indicate dall'art. 4 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, è disposta dalla Corte suprema di cassazione.

A seguito della presentazione della domanda di ammissione, corredata dei documenti diretti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti, il presidente nomina il relatore ed ordina la comunicazione degli atti al pubblico ministero per le sue conclusioni. Qualora queste siano contrarie all'ammissione, ne viene informato il professionista, il quale può presentare controdeduzioni nel termine di giorni venti dal ricevimento della notizia.

Scaduto questo termine, la Corte provvede in camera di consiglio con decreto motivato.

l'ordine al quale questi appartiene, e tiene aggiornato l'elenco degli avvocati ammessi al patrocinio medesimo. A questo effetto i Consigli dell'ordine devono informare prontamente la cancelleria predetta delle variazioni dell'albo e dei provvedimenti disciplinari riguardanti gli avvocati iscritti nell'elenco.

Nella prima formazione dell'elenco sono in esso iscritti anche coloro che sono attualmente ammessi allo stesso patrocinio.

Dell'elenco tenuto dalla cancelleria può prendere visione chiunque ne faccia richiesta.

Art. 3.

A favore dei praticanti che saranno iscritti nell'albo dei procuratori in base all'idoneità conseguita negli esami del triennio 1944-1946 il periodo di esercizio della professione necessario per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è ridotto di un tempo pari a quello trascorso dopo il compimento della pratica, a condizione che la domanda di iscrizione nell'albo dei procuratori sia presentata entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'esito degli esami predetti.

A favore degli avvocati che saranno iscritti nell'albo a termini della disposizione di cui al comma precedente, il periodo di esercizio della professione necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a sei anni.

Art. 4.

Il tempo trascorso dopo il compimento della pratica di procuratore è computato per doppio a favore degli ex combattenti e di coloro che hanno prestato un anno almeno di servizio militare durante l'attuale guerra, qualora richiedano l'iscrizione nell'albo degli avvocati a termini dell'articolo precedente.

A favore delle medesime categorie il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'ammissione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori è ridotto a tre anni.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — TUPINI

*Visto, il Guardasigilli: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 18. — PERIA*

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 319.

Costituzione di una Commissione nazionale e di un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, e vista le successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i Ministri;

Abbiamo sanzionato e promulgiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

- a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;
- b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;
- c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1944

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SPORZA — CLANCA —
DE GASPERI — RUINI — SARAGAT —
— TOGLIATTI — CARANDINI —
TUPINI — SIGLIENI — SOLEMI —
— CASATI — DE COURTEN —
PIACENTINI — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CERASONA —
— GRONCHI

Visto il Guardasigilli: TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944
Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 19. — PETTA

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo precedente ha il compito di studiare, con criteri unitari, tutti i problemi riferentisi all'attività svolta dai patrioti nella lotta contro i tedeschi e contro il fascismo, e di promuovere i necessari provvedimenti.

Art. 3.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale vice presidente, da un Sottosegretario di Stato per la guerra, designato dal Ministro per la guerra, dal Sottosegretario di Stato per la stampa e le informazioni, e da quattro esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio medesimo.

Il presidente della Commissione nomina, nel seno di questa, un segretario.

Art. 4.

Alle dipendenze della Commissione e con il compito di attuarne le direttive, è costituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Ufficio per i patrioti dell'Italia liberata.

Spetta al predetto Ufficio:

- a) di accertare e vagliare l'attività dei patrioti, per porre la Commissione in grado di riconoscere la qualifica ad essi spettante e di rilasciare i relativi attestati;
- b) di provvedere alle diverse forme di assistenza, morale e materiale, in favore dei patrioti;
- c) di promuovere il reimpiego dei patrioti ai fini della guerra di liberazione.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione nazionale per i patrioti dell'Italia liberata, saranno stabilite le norme per la organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di cui all'art. 4.

Art. 6.

Le spese relative al funzionamento degli organi di cui al presente decreto graveranno sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SFORZA — CIANCA —
DE GASPERI — RUINI — SARAGAT —
— TOGLIATTI — CARANDINI —
TUPINI — SIGlienti — SOLERI —
— OASATI — DE COURTEN —
PIACENTINI — DE RUGGIERO —
MANCINI — GULLO — CERABONA —
— GRONCHI

Visto, il Guardasigilli, TUPINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1944

Atti del Governo, registro n. 1, foglio n. 19. — PETI

DECRETO PRESIDENZIALE 27 ottobre 1944.

Nomina del commissario straordinario della Legione Garibaldina.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Capo del Governo in data 21 marzo 1944, col quale si provvedeva alla nomina di un commissario per la temporanea amministrazione e gestione delle sedi secondarie della Legione Garibaldina nel territorio liberato;

Ritenuto che a seguito dell'avvenuta liberazione di Roma, ove è sita la sede centrale della Legione Garibaldina, occorre procedere alla nomina di un nuovo commissario della Legione stessa, i cui poteri si estendano dalle sedi secondarie anche a quella centrale;

Visto il R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1943, n. 739;

Decreta:

Art. 1.

Il generale Nicolò Giacchi cessa dalla carica di commissario della Legione Garibaldina per le sedi secondarie site nel territorio liberato.

Art. 2.

Il comm. Antonio Reggiani è nominato commissario straordinario della Legione Garibaldina, con tutti i poteri spettanti al presidente ed agli altri organi deliberativi, sia individuali che collegiali della Legione stessa.

Art. 3.

Il commissario ha il compito di studiare e formulare proposte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riordinamento delle istituzioni garibaldine in rapporto alle nuove esigenze.

Art. 4.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 ottobre 1944

BONOMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 novembre 1944

Registro Presidenza n. 1, foglio n. 286. — EMANUEL

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 38 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Mazzucco Livio, residente nel comune di Minusio, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1946, n. 1265, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1553.

Roma, addì 15 novembre 1944.

P. Il Ministro: MURAZZA

Agli effetti dell'art. 38 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pellicani Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1946, n. 1265, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1553.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. Il Ministro: MURAZZA

Agli effetti dell'art. 38, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Luogotenenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1946, n. 1265, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1553.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. Il Ministro: MURAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

SANTI RAFFAELI, generale

E' escluso dalla presente ordinanza il decreto sotto-indicato, il quale viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 15 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO UFFICIALE 19 OTTOBRE 1944, N. 279.
Concessione di *condamni delle terre incolte*.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Funzionerenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Mazzucco Livio, residente nel comune di Minurno, distretto notarile di Roma, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 7 novembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Funzionerenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Pollace Pietro, residente nel comune di Reggio Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 6 dicembre 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. Il Ministro: MILLOZZA

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1932, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto Funzionerenziale in data 11 novembre 1944, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Monticelli Ernesto, residente nel comune di Taranto, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dall'11 luglio 1944, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1936, n. 1365, e 37 e 39 del R. decreto 14 novembre 1936, n. 1953.

Roma, addì 18 novembre 1944.

P. Il Ministro: MILLOZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 77 del 4 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

SANTI RAFFAELE, gerente

Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

DECRETO LEGISLATIVO FUNZIONERENZIALE 19 ottobre 1944, n. 279.
Concessione di contadini delle terre incolte.

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 78 del 7 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 79 del 9 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 14 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, Sottocapo di Stato Maggiore della Commissione Alleata, con la presente ordino che i decreti contenuti nel numero 80 dell'11 novembre 1944 della *Gazzetta Ufficiale* entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge in ogni Provincia del territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di tale Provincia riceverà dalla Commissione Alleata una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*.

In data 17 novembre 1944

G. R. UPJOHN
BRIGADIERE GENERALE
Sottocapo di Stato Maggiore
della Commissione Alleata

4

EXTRACT FROM MEETING OF THE COUNCIL OF THE MINISTERS

4 April 1945.

The Cabinet at to-day's meeting, in addition other items discussed and approved, a decree was approved to obviate the danger of patriots being prosecuted for war actions.

The Decree is intended to avoid the possibility of patriots being prosecuted (as has already happened) for acts of sabotage, requisitions and other operations against Germans and Fascists, committed as a result of war necessity, following the liberation of territory occupied by the Germans.

The patriots Units, recognized by the C.L.N., according to the laws of war, are recognized as equal to military formations, allowed to take part in the war. Therefore their actions cannot be punished or prosecuted by the ordinary law.

/mfg.

4 APR 1948

Consuet. D. 1/4/45

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Ufficio Stampa -

432

Si è riunito stamane, alle ore 9, a Palazzo Viminale, sotto la Presidenza dell'on. Bonomi, il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza, Spataro.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato tra l'altro:

Su proposta del Presidente:

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale che reca norme complementari, integrative e di attuazione del R.D.L. 20 gennaio 1944, n° 26, sulla reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri, colpiti dalle disposizioni razziali nei diritti patrimoniali. Il provvedimento disciplina la retrocessione dei beni che furono oggetto di trasferimenti coattivi e la revoca della alienazioni di beni a titoli gratuito fatte dalle persone predette allo scopo di evitarne la espropriazione; regola la materia delle convenzioni fittizie fatte allo stesso scopo; consente agevolazioni fiscali per l'esercizio del diritto alla reintegrazione patrimoniale.

Quindi il Consiglio ha proceduto, su designazione dell'Alto Commissario per la Sardegna, alla nomina dei membri della Consulta Regionale Istituita presso l'Alto Commissariato, scelti tra i Partiti politici locali.

Successivamente, su proposta del Presidente, quale Ministro dell'Interno, è stato approvato:

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente dislocazione interregionale per la formazione delle liste elettorali in base, tra l'altro, a prevedere opportuni accorgimenti per sollecitare la compilazione delle liste stesse e a stabilire le modalità per l'iscrizione degli elettori in un Comune diverso da quello di normale residenza.

Sono stati pure approvati su proposta del Ministro del Tesoro:

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale in virtù del quale la Cassa autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico Interno, istituita con R.D.L. 5 agosto 1927, n° 1414, viene soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944;

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale che autorizza le Istanze di compensazione a ritirare i titoli emessi da Società avute sedi nei territori occupati dal nemico e ad effettuare il relativo frazionamento.

Il Consiglio ha poi approvato vasti miglioramenti ai pensionati di guerra.

Vengono infatti concessi, sulle pensioni dei mutilati e invalidi, aumenti che vanno dal 100% per il soldato inabile di prima categoria.

1944, n° 26, sulla reintegrazione del R.D.I. 20 gennaio 1944, n° 26, sulla reintegrazione dei cittadini italiani e stranieri, colpiti dalle disposizioni razziali nei diritti patrimoniali. Il provvedimento disciplina la retrocessione dei beni che furono oggetto di trasferimenti coattivi e la revoca della alienazione di beni e titoli gratuito fatte dalle persone predette allo scopo di evitare la espropriazione; regola la materia delle convenzioni fittizie fatte allo stesso scopo; consente agevolazioni fiscali per l'esercizio del diritto alla reintegrazione patrimoniale.

Quindi il Consiglio ha proceduto, su designazione dell'Alto Commissario per la Sardegna, alla nomina dei membri della Consulta Regionale istituita presso l'Alto Commissariato, scelti tra i Partiti politici locali.

Successiva ente, su proposta del Presidente, quale Ministro dell'Interno, è stato approvato:

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente disposizione interattive per la formazione delle liste elettorali in Sardegna, tra l'altro, a prevedere opportuni accorgimenti per sollecitare la compilazione delle liste stesse e a stabilire le modalità per l'iscrizione degli elettori in un Comune diverso da quello di normale residenza.

Sono stati pure approvati su proposta del Ministro del Tesoro; uno schema di decreto legislativo luogotenenziale in virtù del quale la Cassa autonoma di Ammortamento del Debito Pubblico interno, istituita con R.D.L. 5 agosto 1927, n° 1414, viene soppressa a decorrere dal 31 dicembre 1944;

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale che autorizza le Stanze di compensazione a ritirare i titoli emessi da Società aventi sedi nel territorio occupati dal nemico e ad effettuare il relativo frazionamento.

Il Consiglio ha poi approvato vasti miglioramenti ai pensionati di guerra.

Vengono infatti concessi, sulle pensioni dei mutilati e invalidi, aumenti che vanno dal 100% per il soldato inabile di prima categoria, a percentuali decrescenti per le altre categorie e per gli altri gradi.

Tutti gli assegni suppletivi sono aumentati di una percentuale che va dal 100% al 200%.

Le pensioni per le vedove e gli orfani e gli assegni alimentari per i genitori, collaterali ed avi sono raddoppiate. L'aumento è, però, limitato al 50% per le vedove e gli orfani provvisti, in aggiunta alla pensione di guerra, di un trattamento ordinario a carico dello Stato e di altri enti pubblici. L'onere derivante dalla concessione dei cennati aumenti che per i pensionati residenti nelle provincie già restituite all'amministrazione italiana saranno corrisposti dalla

1881

- 2 -

prima rata con scadenza successiva al 1° febbraio 1945 .. si aggira intorno a un miliardo e 500 milioni.

Su proposta del Ministro della Guerra il Consiglio ha poi approvato:

.. Uno schema di decreto concernente l'avanzamento dei sottufficiali reduci da prigionia di guerra i quali potranno così dare promozioni con anzianità che sarebbe loro spettata se fossero stati promossi a loro turno.

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato:

Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione: uno schema di decreto legislativo luogotenenziale, col quale, dato che perdurano i motivi che determinarono, negli scorsi anni, la concessione ad alunni degli Istituti d'istruzione media ed artistica dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in dipendenza dello stato di guerra, il beneficio stesso viene prorogato per l'anno scolastico 1944-45. In pari tempo, per ovvie ragioni di equità e in adesione ai legittimi voti espressi al riguardo dal Comitato Nazionale pro vittime politiche, il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle tasse viene esteso agli studenti medi, il cui ereditore sia caduto vittima dei tedeschi o dei fascisti, sempre che sussista anche per essi la condizione del disagio economico delle famiglie.

Su proposta del Ministro dell'Agricoltura il Consiglio ha poi approvato importanti provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato a "agricoltori benemeriti".

Col D.L. 15 maggio 1931, n. 632, fu data facoltà al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concedere un contributo straordinario, nella misura del 3,50% annuo sui mutui contratti, e per la durata massima di 25 anni, a favore dei coltivatori, enti ed associazioni che fossero ritenuti particolarmente benemeriti. Molte furono le aziende ammesse a fruire di tale beneficio.

Attualmente, le condizioni di tali aziende debbono ritenersi radicalmente cambiate e risanate merco l'aiuto ricevuto dallo Stato e grazie agli alti prezzi dei prodotti agricoli. Le aziende stesse vengono quindi, col provvedimento testé approvato, chiamate a restituire allo Stato il valore capitale delle annualità percepite e da percepire.

Si prevede che in forza di questo provvedimento i cui rami di equità sono evidenti l'Esercizio riporterà circa un miliardo e duecento milioni, purtroppo di valore effettivo ben diverso dalle somme a suo tempo erogate.

Su proposta del Ministro dei Trasporti il Consiglio ha approvato:

promossi a loro turno.

Il Consiglio dei Ministri ha poi approvato:

Su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione: uno schema di decreto legislativo luogotenenziale. col quale, dato che perdurano i motivi che determinarono, negli scorsi anni, la concessione ad alunni degli Istituti d'Istruzione media ed artistica dell'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche in dipendenza dello stato di guerra, il beneficio stesso viene prorogato per l'anno scolastico 1944-45. In pari tempo, per ovvie ragioni di equità e in adesione ai legittimi voti espressi al riguardo dal Comitato Nazionale pro vittime politiche, il beneficio dell'esenzione dal pagamento delle tasse viene esteso agli studenti medi, il cui genitore sia caduto vittima dei tedeschi o dei fascisti, sempreché sussista anche per essi la condizione del disagio economico delle famiglie.

Su proposta del Ministro dell'Agricoltura il Consiglio ha poi approvato importanti provvedimenti per il recupero delle sovvenzioni concesse dallo Stato a "agricoltori benemeriti".

Col D.L. 15 maggio 1931, n. 632, fu data facoltà al Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste di concedere un contributo straordinario, nella misura del 3,50% annuo sui mutui contratti, e per la durata massima di 25 anni, a favore degli agricoltori, enti ed associazioni che fossero ritenuti particolarmente benemeriti. Molte furono le aziende ammesse a fruire di tale beneficio.

Attualmente, le condizioni di tali aziende debbono ritenersi radicalmente cambiate e risanate mercè l'aiuto ricevuto dallo Stato e grazie agli alti prezzi dei prodotti agricoli. Le aziende stesse vengono quindi, col provvedimento testé approvato, chiamate a restituire allo Stato il valore capitale delle annualità percepite e da percepire.

Si prevede che in forza di questo provvedimento i cui fini di equità sono evidenti l'Esercizio riporterà circa un miliardo e duecento milioni, purtroppo di valore effettivo ben diverso dalle somme a suo tempo erogate.

Su proposta del Ministro dei Trasporti il Consiglio ha approvato:

— Uno schema di decreto con il quale, allo scopo di garantire nell'ambito del servizio ferroviario, la tutela degli interessi dell'Esercizio, il mantenimento dell'ordine e la prevenzione e repressione dei reati, viene istituita, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, una divisione speciale di polizia ferroviaria.

La divisione speciale è posta alle dipendenze del Ministero per l'Interno e agisce sotto la responsabilità dei Commissariati compartimentali di P.S. I suoi componenti sono reclutati fra gli agenti ferroviari e gli estranei all'amministrazione con determinati requisiti.

Sono espressamente esclusi dal reclutamento coloro che abbiano fatto parte della soppressa milizia.

Su proposta del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, il Consiglio ha approvato:

- uno schema di provvedimento che, allo scopo di adeguare le tariffe telefoniche interurbane all'accresciuto costo di esercizio, apporta aumenti alle tariffe stesse e determina i giorni festivi agli effetti delle relative riduzioni.

Il Consiglio ha anche approvato, su proposta del Ministro dell'Industria uno schema di decreto per la corrispondenza di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale con gradi di inabilità, dal 50% al 100%.

Si istituisce, tenuti presenti i benefici previsti da altri provvedimenti a favore dei pensionati per invalidità e vecchiaia - un assegno temporaneo di carovita a favore di quei beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, che per il loro elevato grado di inabilità non sono in grado di trovare, in alcuna proficua attività lavorativa, un cospice adeguato ad integrare le rendite stesse e di poter far fronte così ai bisogni minimi dell'esistenza.

Il provvedimento considera solo, per i benefici che mira ad assicurare, le vittime d'infortunio o di malattia professionale con grado di invalidità superiore al 50% fissando l'assegno di carovita nella misura seguente:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di	
grado dal 50% al 59%	£ 200 mensili
" 60% " 79%	" 250 "
" 80% " 100%	" 300 "

Si dispone, inoltre, l'adozione di analoghi miglioramenti in favore dei titolari di rendite liquidate o da liquidarsi dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'amministrazione postale e delle telecomunicazioni e si autorizzano infine gli istituti assicuratori a corrispondere degli accenti agli aventi diritto all'assegno di carovita.

il Consiglio, ha approvato:

- uno schema di provvedimento che, allo scopo di adeguare le tariffe telefoniche interurbane all'accresciuto costo di esercizio, apporta aumenti alle tariffe stesse e determina i giorni festivi agli effetti delle relative riduzioni.

Il Consiglio ha anche approvato, su proposta del Ministro dell'Industria uno schema di decreto per la corrispondenza di un assegno temporaneo di carovita ai titolari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale con gradi di inabilità, dal 50% al 100%.

Si istituisce, tenuti presenti i benefici previsti da altri provvedimenti a favore dei pensionati per invalidità e vecchiaia - un assegno temporaneo di carovita a favore di quei beneficiari di rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, che per il loro elevato grado di inabilità non sono in grado di trovare, in alcuna proficua attività lavorativa, un cospice adeguato ad integrare le rendite stesse e di poter far fronte così ai bisogni minimi dell'esistenza.

Il provvedimento considera solo, per i benefici che mira ad assicurare, le vittime d'infortuni o di malattia professionale con grado di invalidità superiore al 50% fissando l'assegno di carovita nella misura seguente:

per i titolari di rendita con inabilità permanente di	
grado dal 50% al 59%	£ 200 mensili
" 50% " 79%	" 250 "
" 80% " 100%	" 300 "

Si dispone, inoltre, l'adozione di analoghi miglioramenti in favore dei titolari di rendite liquidate o da liquidarsi dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato e dall'amministrazione postale e delle telecomunicazioni e si autorizzano infine gli istituti assicuratori a corrispondere degli acconti agli aventi diritto all'assegno di carovita.

- 4 -

Da ultimo il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per l'Italia Occupata e del Ministro di Grazia e Giustizia ha approvato un importante decreto concernente la loro punibilità delle azioni di guerra compiute dai patrioti.

Detto provvedimento è inteso ad evitare la possibilità che, dopo la liberazione di provincie occupate dai tedeschi, si inizino procedimenti penali - come qualche volta accaduto - a carico dei patrioti per atti di sabotaggio, requisizioni o altre operazioni da essi compiute per le necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti.

I reparti di patrioti, riconosciuti dai Comitati di Liberazione Nazionale, sono da parificare, secondo le leggi di guerra, alle formazioni militari autorizzate a prendere parte alla guerra, e per tanto le loro azioni belliche non possono essere punibili a termini della leggi comuni.

Il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi venerdì 13 corrente alle ore 9.

Roma, 4 aprile, ore 14

azioni di guerra compiute dai patrioti.

Detto provvedimento è inteso ad evitare la possibilità che, dopo la liberazione di province occupate dai tedeschi, si inizino procedimenti penali - come qualche volta accaduto - a carico dei patrioti per atti di sabotaggio, requisizioni o altre operazioni da essi compiute per le necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti.

I reparti di patrioti, riconosciuti dai Comitati di Liberazione Nazionale, sono da parificare, secondo le leggi di guerra, alle formazioni militari autorizzate a prendere parte alla guerra, e per tanto le loro azioni belliche non possono essere punibili a termini delle leggi comuni.

Il Consiglio dei Ministri tornerà a riunirsi venerdì 13 corrente alle ore 9.

Roma, 4 aprile, ore 14

1878

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Ufficio Stampa -

414

Si è riunito oggi alle ore 16 a Palazzo Viminale, sotto la Presidenza dell'On. Bonomi, il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Spataro.

Il Consiglio dei Ministri, dopo ampio dibattito, ha deliberato un decreto legislativo che istituisce la Consulta Nazionale.

Tale Consulta darà pareri su problemi generali e sui provvedimenti legislativi che lo verranno sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere sarà obbligatoria: a) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi; b) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza; c) sulle leggi elettorali.

Il Governo potrà chiedere il parere all'Assemblea plenaria oppure ad una o più delle Commissioni di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni saranno le seguenti:

- 1) affari esteri; 2) affari politici e amministrativi; 3) giustizia; 4) istruzione, belle arti; 5) difesa nazionale; 6) finanze e tesoro; 7) agricoltura e alimentazione; 8) industria e commercio; 9) lavoro e previdenza sociale; 10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

La Consulta Nazionale, nella prima assemblea plenaria, nominerà il suo Presidente, due Vice Presidenti e quattro Segretari.

Ogni Commissione nominerà nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Le sedute dell'Assemblea plenaria saranno pubbliche, quelle delle Commissioni non saranno pubbliche. In casi particolari il Governo potrà disporre diversamente. I membri del Governo potranno assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni.

I Consultori saranno dal Governo nominati ed assegnati alle singole Commissioni. Le nomine sono fatte; a) su designazione dei maggiori partiti; b) fra ex-parlamentari antifascisti; c) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno trasferite al Governo italiano.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e di esecuzione di questo decreto.

Il Consiglio ha poi incaricato il Presidente e quattro Ministri

dimenti legislativi che le verranno sottoposti dal Governo.

La richiesta del parere sarà obbligatoria: a) sui progetti di bilancio e sui rendiconti consuntivi; b) in materia di imposte, salvo i casi di urgenza; c) sull' leggi elettorali.

Il Governo potrà chiedere il parere all'Assemblea plenaria oppure ad una o più delle Commissioni di cui si compone la Consulta.

Le Commissioni saranno le seguenti:

- 1) affari esteri; 2) affari politici e amministrativi; 3) giustizia; 4) istruzione, belle arti; 5) difesa nazionale; 6) finanze e tesoro; 7) agricoltura e alimentazione; 8) industria e commercio; 9) lavoro e previdenza sociale; 10) ricostruzione, lavori pubblici e comunicazioni.

La Consulta Nazionale, nella prima sua seduta plenaria, nominerà il suo Presidente, due Vice Presidenti e quattro Segretari.

Ogni Commissione nominerà nel suo seno un Presidente, un Vice Presidente ed un Segretario.

Le sedute dell'Assemblea plenaria saranno pubbliche, quelle delle Commissioni non saranno pubbliche. In casi particolari il Governo potrà disporre diversamente. I membri del Governo potranno assistere alle sedute e partecipare alle discussioni dell'Assemblea plenaria e delle Commissioni.

I Consultori saranno dal Governo nominati ed assegnati alle singole Commissioni. Le nomine sono fatte; a) su designazione dei maggiori partiti; b) fra ex-parlamentari antifascisti; c) fra appartenenti a categorie ed organizzazioni sindacali, culturali e di reduci.

La Consulta sarà integrata con analoghi criteri, a mano a mano che le regioni ora occupate saranno trasferite al Governo italiano.

Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le norme integrative e di esecuzione di quest' decreto.

Il Consiglio ha poi incaricato il Presidente e quattro Ministri e cioè: Togliatti, De Gasperi, Ruini, Brosi di prendere in esame i suggerimenti già formulati da diverse parti in materia e quindi di elaborare definitivamente le proposte concrete per l'applicazione dei criteri e per la formulazione della procedura relativa alla nomina dei Consultori.

- 2 -

Il decreto o i decreti si provano di soddisfare due esigenze: l'una di stabilire un contutto più diretto fra Governo ed opinione pubblica, eliminando i rappresentanti delle varie correnti a dire la loro parola sui problemi politici generali e sui provvedimenti di maggiore importanza, l'altra di riunire in Commissioni Consultative i notabili e i possessori rappresentati i ranghi politici e sociali, più interessati o più competenti in certi rami di amministrazione, per dare al Governo un contributo di direttive, di esigenze e di studio. Il Governo potrà così ricorrere all'ausilio ora dell'Assemblea plenaria, ora delle Commissioni per materia.

Il decreto prevede la ripartizione dei Consultori in tre categorie, l'una delle quali rinvoca la Consulta all'indirizzo dell'assemblea plenaria, l'altra tende a rappresentare i partiti attuali e la terza a farsi interprete di interessi ed aspirazioni sindacali ed economiche-culturali.

Il Ministro del Tesoro ha comunicato le più soddisfacenti notizie circa le promozioni delle banche alla sottoscrizione dei Buoni del Tesoro, che si aprirà il 5 aprile e durerà fino al 19 maggio c.a. In occasione di tale apertura saranno opportunamente illustrate le condizioni eccezionalmente favorevoli del nuovo prestito e le sue finalità soprattutto anti-inflazionistiche.

Il Consiglio ha poi approvato uno schema di decreto che dispone l'adozione dell'ora legale a decorrere dalle ore 2 antimeridiane del 2 aprile prossimo. Pertanto, in base a tale provvedimento, tutti i capi delle aziende pubbliche e private dovranno provvedere perché in detto istante gli orologi siano portati a segnare le ore 3, anziché le ore 2.

Il Consiglio ha inoltre preso in esame uno schema di decreto per la disciplina delle locazioni dei immobili urbani ed ha rinviato la discussione analitica del progetto alla prossima riunione.

Il Ministro Pedini, Mosio, Fesenti e Cavolotto sono stati incaricati della redazione del testo definitivo del provvedimento.

Il Consiglio ha infine approvato la promozione dell'ammiraglio Raffaele Courten ad ammiraglio di Squadra.

Il Consiglio tornerà a riunirsi mercoledì 4 aprile alle ore 9.

=====

Roma, 28 marzo 1945 - ore 21,20

Amministrazione, per dare al Governo un contributo di direttive, di esecuzioni e di studio. Il Governo potrà così ricorrere all'ausilio dell'Assemblea plenaria, ora delle Commissioni per materia.

Il decreto prevede la ripartizione dei Consultori in tre categorie: a) l'una delle quali rinvierà la Consulta all'ordinamento amministrativo parlamentare, l'altra tende a rappresentare i partiti attuali e la terza a farsi interprete di interessi ed aspirazioni sindacali ed economico-culturali.

Il Ministro del Tesoro ha comunicato le più soddisfacenti notizie circa le promozioni delle locazioni della sottoscrizione dei Buoni del Tesoro, e si aprirà il 5 aprile e durerà fino al 19 maggio c.a. In occasione di tale apertura saranno opportunamente illustrate le condizioni eccezionali, tanto favorevoli del nuovo prestito e la sua finalità soprattutto anti-inflazionistica.

Il Consiglio ha poi approvato uno schema di decreto che dispone l'adozione dell'ora legale a decorrere dalle ore 2 antimeridiane del 2 aprile prossimo. Pertanto, in base a tale provvedimento, tutti i capi delle aziende pubbliche e private dovranno provvedere perché in detto istante la orologia sia portata a segnare le ore 3.

Il Consiglio ha inoltre preso in esame uno schema di decreto per la disciplina delle locazioni dei immobili urbani ed ha rinviato la discussione analitica del progetto alla prossima riunione. Il Ministro Pedini, Devisio, Fusconi e Covello sono stati incaricati della redazione del testo definitivo del provvedimento.

Il Consiglio ha infine approvato la promozione dell'Ammiraglio di Divisione Courten ad Ammiraglio di Squadra.

Il Consiglio torinese si riunirà mercoledì 4 aprile alle ore 9; -

=====

Roma, 28 marzo 1945 - ore 21,20

1976

March 21st 1945

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ufficio Stampa -

368

Si è riunito oggi alle ore 16 a Palazzo Vidinale, sotto la presidenza dell'On. Deboni il Consiglio dei Ministri, Segretario il Sottosegretario alla Presidenza Sitaro.

L'Alto Commissario per l'Alimentazione Bergami ha fatto al Consiglio un'ampia relazione sulla situazione alimentare del paese e sui suoi sviluppi fino al prossimo raccolto granario. Superando notevoli difficoltà, con l'utilizzazione dell'orzo e del grano nazionale e con l'importazione via mare di quasi quattro milioni di quintali di cereali si può considerare assicurata la salda distribuzione al nuovo raccolto. Può essere così garantita la regolare distribuzione ai 18 milioni di tessuti della razione unificata di 400 grammi di pane e 80 grammi di pasta attualmente in vigore in tutta l'Italia liberata.

E' stato precisato che, con la attuale disponibilità, mentre la pasta continua ad essere fatta con puro grano, il pane viene confezionato con una miscela di grano ed orzo sino ad una percentuale massima del 20%.

E' stata sottolineata la necessità di aumentare la vigilanza sui molini e sui forni per garantire il rispetto delle norme emanate per la difesa del consumatore, ed assicurare una migliore confezione del pane.

L'Alto Commissario ha poi illustrato le possibilità di distribuzione tessuta dell'olio che, in conseguenza dei risultati dell'ammasso in corso, potrà essere distribuito nelle provincie continentali con una razione mensile di due decilitri. Faranno eccezione le provincie produttive che dovrebbero essere per lo meno autosufficienti e che non essendo riuscite ad ammassare l'olio in quantità sufficiente dovranno limitare le proprie distribuzioni ai quantitativi ammassati.

L'Alto Commissario ha poi comunicato le assegnazioni di viveri di importazione dei prossimi mesi che assicureranno alle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti distribuzioni mensili di pesce secco o alimenti equivalenti, la distribuzione di zucchero a tutta la popolazione, con un certo miglioramento a partire dal prossimo mese.

Nei riguardi degli approvvigionamenti dei generi non razionati specie nelle grandi città l'Alto Commissario ha vivamente sconsigliato gli scioperi provinciali che con blocchi e divieti ostacolano tuttora il ripristino delle normali fonti di approvvigionamento.

3.

razionale e con l'importazione via mare di quasi quattro milioni di quintali di cereali si può considerare assicurata la saldatura con il nuovo raccolto. Può essere così garantita la regolare distribuzione ai 17 milioni di tessere della razione unificata di 200 grammi di grano e 80 grammi di pasta attualmente in vigore in tutta l'Italia liberata.

E' stato precisato che, con le attuali disponibilità, mentre la pasta continua ad essere fatta con puro grano, il pane viene confezionato con una miscela di grano ed orzo sino ad una percentuale massima del 20%.

E' stata sottolineata la necessità di aumentare la vigilanza sui molini e sui forni per garantire il rispetto delle norme emanate per la difesa del consumatore ed assicurare una migliore confezione del pane.

L'Alto Commissario ha poi illustrato le possibilità di distribuzione tesserata dell'olio che, in conseguenza dei risultati dell'ambascio in corso, potrà essere distribuito nelle provincie continentali con una razione mensile di due decilitri. Peranno eccezione le provincie produttrici che dovrebbero essere per lo meno autosufficienti e che non essendo riuscite ad ammassare l'olio in quantità sufficiente dovranno limitare le proprie distribuzioni ai quantitativi ammassati.

L'Alto Commissario ha poi comunicato le assegnazioni di viveri di importazione dei prossimi mesi che assicureranno alle città con popolazione superiore ai 50.000 abitanti distribuzioni mensili di pane secco o alimenti equivalenti, e la distribuzione di zucchero a tutta la popolazione, con un certo miglioramento a partire dal prossimo luglio.

Nei riguardi degli approvvigionamenti dei generi non razionati specie nelle grandi città l'Alto Commissario ha vivacemente stigmatizzato ~~gli~~ ^{gli} ~~comuni~~ ^{comuni} provinciali che con blocchi e divieti ostacolano tuttora il ripristino delle normali fonti di approvvigionamento.

Ha rilevato il preoccupante fenomeno dell'immediato rialzo dei prezzi all'origine non appena si facilitino i trasporti ferroviari ed ha richiamato l'attenzione sulla frequenza dei furti nei trasporti ferroviario, marittimo ed automobilistici invocando provvedimenti drastici ed efficaci di sorveglianza e severe sanzioni.

L'Alto Commissario ha inoltre affermato l'urgente necessità di assicurare, mediante il rafforzamento della polizia sanatoria

1875

- 2 -

lo annullamento del procedimento punitivo, il rispetto delle disposizioni in vigore e l'osservanza dei prezzi al consumo per garantire il cittadino contro la speculazione sempre più sfrenata.

Facendo il bilancio riassuntivo dei mesi invernali, superati con notevoli difficoltà e sacrifici, l'Alto Commissario ha infine sottolineato che l'avere adempiuto, con l'aiuto delle Nazioni Unite, la saldatura con il nuovo raccolto non ci esime dal dover considerare fin da ora l'urgenza di mobilitare tutta la Nazione per garantire il completo risultato dell'aumento dei raccolti del prossimo raccolto.

Il Governo, i partiti, le organizzazioni operaie e contadine debbono, in uno spirito di solidarietà nazionale, fondere tutte le loro forze nell'intento comune di assicurare alla popolazione italiana l'alimento base a prezzo equo.

Il Consiglio dei Ministri riaffermando il principio dell'assoluta necessità di una politica annonaria nazionale con abolizione di ogni vincolo irrinunciabile, ha deciso di impegnare tutte le Autorità locali e provinciali alla più rigorosa osservanza delle disposizioni dell'Alto Commissario per l'alimentazione. I funzionari che non ottempereranno a questa necessaria disciplina verranno esemplarmente puniti. Il Consiglio ha anche deciso di rafforzare la polizia annonaria, sia punitiva che gli organi di vigilanza, sia aggrando le sanzioni contro i trasgressori. A tal fine il Consiglio ha incaricato una Commissione di Ministri presieduta dal Ministro Guardasigilli di preparare i provvedimenti opportuni.

Il Consiglio dei Ministri ha quindi, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, approvato nuove disposizioni sull'istruzione superiore. Il decreto che ha emanato, come altri già emanati, lo scopo di eliminare dalla università i segni del malgoverno fascista e di restaurare i principi fondamentali della libertà democratica. Esso abroga le disposizioni che consentivano al Ministro di sostituire la propria iniziativa a quella delle autorità Accademiche, dispone la revisione, sentito il Consiglio Superiore, delle nomine universitarie e delle libere docenze per alta fama e delle lauree ad honorem, elimina la facoltà dell'amministrazione di escludere dai concorsi universitari e di dispensare dal servizio i professori universitari per motivi politici, sopprime qualunque forma di giuramento per i professori universitari e dispone una revisione degli statuti delle fondazioni universitarie al fine di adattarli alla nuova situazione politica del paese.

Si sospendono inoltre anche quest'anno gli esami di Stato con la conseguente concessione di abilitazioni provvisorie, si raddoppiano le tasse universitarie (le tasse di cui sono ancora quelle di

Il Governo, i partiti, le organizzazioni operaie e contadine debbano, in uno spirito di solidarietà nazionale, fondere tutte le loro forze nell'intento comune di assicurare alla popolazione italiana l'alimento base a prezzo equo.

Il Consiglio dei Ministri riaffermando il principio dell'assoluta necessità di una politica annonaria nazionale con abolizione di ogni vincolo provinciale, ha deciso di impegnare tutte le Autorità locali e provinciali alla più rigorosa osservanza delle disposizioni dell'Alto Commissario per l'Alimentazione. I funzionari che non ottempereranno a questa necessaria disciplina verranno esemplarmente puniti. Il Consiglio ha anche deciso di rafforzare la polizia annonaria, sia rinviando gli organi di vigilanza, sia aggravando le sanzioni contro i trasgressori. A tal fine il Consiglio ha incaricato una Commissione di Ministri presieduta dal Ministro Guardasigilli di proporre i provvedimenti opportuni.

Il Consiglio dei Ministri ha, quindi, su proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione, approvato nuove disposizioni sull'istruzione superiore. Il decreto che ha, come altri già emanati, lo scopo di eliminare dalle Università i segni del malgoverno fascista e di restaurare i principi fondamentali della libertà democratica. Esso abroga le disposizioni che consentivano al Ministro di costituire la propria amministrazione a quella delle autorità Accademiche, dispone la revisione, sentato il Consiglio Superiore, delle nomine universitarie e delle libere docenze per alta fama e delle lauree ad honorem, elimina la facoltà dell'amministrazione di escludere dai concorsi universitari e di dispensare dal servizio i professori universitari per motivi politici, sopprime qualunque forma di giuramento per i professori universitari e dispone una revisione degli statuti delle fondazioni universitarie al fine di adattarli alla nuova situazione politica del paese.

Si sospendono inoltre anche quest'anno gli esami di Stato con la conseguente concessione di abilitazioni provvisorie, si raddoppiano le tasse universitarie (le tasse di oggi sono ancora quelle di venti anni or sono), si riparla il sistema della dispensa dalle tasse universitarie per tutti gli studenti bisognosi e meritevoli. Viene inoltre stanziato un primo fondo annuale di 5 milioni per la concessione di adeguato onere di studio ai giovani che dimostrano speciali attitudini per gli studi superiori e non possono provvedere al proprio sostentamento e infine viene istituito un fondo straordinario di 25 milioni per la concessione di assegni di Università che ne abbiano un pieno bisogno per rientrare in ordine le proprie disastrate finanze.

././.

Su proposta del^{la} Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste:

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale recante provve-
dimenti per la proroga dei contratti agrari.

Data la continuazione della guerra si è reso necessario di-
sporre la proroga dei contratti agrari, scadenti nell'annata 1944/45
o posteriormente, fino all'annata agraria successiva alla cessazione
dello stato di guerra. Per i contratti di affitto, la proroga viene
concessa soltanto in favore dei coltivatori diretti; e per quelli
di subaffitto la proroga compete ai subaffittuari. a quello

Il canone di affitto in denaro viene ragguagliato in natura, nel
senso che, calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo
del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata, nell'anno
e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone
per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando
la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prez-
zo unitario di ciascuna annata, nel luogo del contratto.

La proroga non è ammessa allorché il coltivatore si sia reso
colpevole di gravi inadempimento contrattuale; allorché la stipula-
zione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi
del servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e
questi dichiarati di voler coltivare il fondo direttamente e l'esten-
sione del medesimo sia proporzionata alla capacità lavorativa della
famiglia di lui; e allorché il coltivatore sia stato condannato per
violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Si dispone inoltre che la proroga si estenda anche ai contratti
già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimento pur se
chiusi con sentenza definitiva ma non eseguita, sempre che sia tut-
tora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata con-
sensuale o dichiarata per grave inadempimento.

Speciali disposizioni sono previste per i fondi destinati a
parcolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o che
abbiano riportato danni dipendenti da azioni belliche.

Tenuto conto che spesso, durante il regime fascista, i fondi
rustici appartenenti agli enti pubblici ed agli istituti di assi-
stenza e di beneficenza hanno formato oggetto di affitti a lunga
scadenza con la corrisposta di canoni assai tenui, viene stabilito
che gli enti stessi sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza
dal termine per l'annata agraria 1944/45, i contratti non ancora scadu-
ti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivato-
re diretto. Con la stessa decorrenza viene autorizzato lo sciogli-
mento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli
enti stessi.

Il canone di affitto in denaro viene ragguagliato in natura, nel senso che: calcolata la quantità di grano corrispondente all'importo del canone in relazione al prezzo unitario di tale derrata, nell'anno e nel luogo in cui il contratto fu stipulato, l'ammontare del canone per ciascuno degli anni di proroga viene determinato moltiplicando la quantità di grano come innanzi stabilita per il rispettivo prezzo unitario di ciascuna annata, nel luogo del contratto.

La proroga non è ammessa allorché il coltivatore si sia reso colpevole di gravi inadempimento contrattuale; allorché la stipulazione del contratto fu determinata da motivi attinenti agli obblighi del servizio militare del proprietario o altro avente diritto, e questi dichiarati di voler coltivare il fondo direttamente e l'estensione del medesimo sia proporzionata alla capacità lavorativa della famiglia di lui; e allorché il coltivatore sia stato condannato per violazione delle norme sui conferimenti obbligatori dei prodotti.

Si impongono inoltre che la proroga si estenda anche ai contratti già scaduti o che abbiano formato oggetto di procedimento pur se chiusi con sentenza definitiva non eseguita, sempre che sia tuttora in corso di esecuzione e la risoluzione non sia stata consensuale o dichiarata per grave inadempimento.

Speciali disposizioni sono previste per i fondi destinati a pascolo permanente o alla coltivazione di una sola derrata o che ~~xxxxxx~~ abbiano riportato danni dipendenti da azioni belliche.

Tenuto conto che spesso, durante il regime fascista, i fondi rustici appartenenti agli enti pubblici ed agli istituti di assistenza e di beneficenza hanno formato oggetto di affitti a lunga scadenza con la corrisposta di canoni assai tenui, viene stabilito che gli enti stessi sono autorizzati a sciogliere, con decorrenza del termine per l'annata agricola 1944/45, i contratti non ancora scaduti alla data predetta, sempre che l'affittuario non sia un coltivatore diretto. Con la stessa decorrenza viene autorizzato lo scioglimento dei contratti di utilizzazione dei boschi di proprietà degli enti stessi.

Richiedendo le controversie, cui la materia può dar luogo, la conoscenza di nozioni tecnico-agricole, la competenza viene attribuita alle speciali commissioni già costituite in applicazione.

del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 311 sulla disciplina dei contratti di mezzadria impropria, colonia parziaria e compartecipazione.

- uno schema di decreto legislativo luogotenenziale concernente il divieto dei contratti di subaffitto dei fondi rustici.

Il sistema del subaffitto, largamente praticata nel Mezzogiorno e nelle Isole, in special modo nelle zone latifondistiche, oltre a ritardare la trasformazione agraria delle terre e il rapido incremento della produzione agricola, risulta pregiudizievole così ai coltivatori come ai proprietari ai quali ultimi vengono spesso corrisposti canoni di affitto del tutto inadeguati.

Si è reso perciò necessario disporre, per l'avvenire, il divieto all'affittuario dei fondi rustici di stipulare contratti che comunque abbiano per oggetto la coltivazione dei fondi stessi.

Per i contratti di subaffitto in corso di esecuzione, si è previsto lo scioglimento di diritto in annate agrarie diverse in relazione alle rispettive date di scadenza, stabilendosi, nel caso competesse il diritto di prelievo al coltivatore diretto, che questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi verso il proprietario del fondo.

- Su proposta del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni;

- due provvedimenti per l'aumento delle tariffe telefoniche urbane e interurbane allo scopo di adeguarle all'accresciuto compito di esercizio, su conforme parere espresso dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, con applicazione del contatore per alcune città d'Italia a decorrenza dal 1° aprile p.v.

Roma, 21 marzo 1945, ore 22

ritardare la trasformazione agraria delle terre e il rapido incremento della produzione agricola, risulta pregiudizievole così ai coltivatori come ai proprietari ai quali ultimi vengono spesso corrisposti canoni di affitto del tutto inadeguati.

Si è reso perciò necessario disporre, per l'avvenire, il divieto all'affittuario dei fondi rustici di stipulare contratti che comunque abbiano per oggetto la coltivazione dei fondi stessi.

Per i contratti di subaffitto in corso di esecuzione, si è previsto lo scioglimento il diritto in annate agrarie diverse in relazione alle rispettive date di scadenza, stabilendosi, nel caso competesse il diritto di prelievo al coltivatore diretto, che questi si intende sostituito all'affittuario nei diritti e negli obblighi verso il proprietario del fondo.

- Su proposta del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni;
- due provvedimenti per l'aumento delle tariffe telefoniche urbane e interurbane allo scopo di adeguarle all'accresciuto compito di esercizio, su conforme parere espresso dal Comitato Interministeriale dei Prezzi, con applicazione del contatore per alcune città d'Italia a decorrenza dal 1° aprile p.v.

Roma, 21 marzo 1945, ore 22

1872

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
AFO 394
CIVIL AFFAIRS SECTION
PATRIOTS BRANCH

Ref : 95/K/PAT

Roma, 20 marzo 1945.

All: Ufficio Stampa della
Presidenza del Consiglio,
ROMA.

La Signorina Maria Luisa CIVILLO, di questo
Patriots Branch, e' incaricata di ritirare una copia
del verbale delle sedute di Consiglio dei Ministri,
giusti accordi presi direttamente da questo Ufficio
con l'Avv. Basilio, capo di codesto Ufficio.

M. Proby for Comd

P. CRAIG,
Lt. Colonel,
Director,
Patriots Branch.

1871

Ref : 95/C/PAT

Rome, 20 marzo 1945.

Ufficio Stampa della
Presidenza del Consiglio,
ROMA.

La Signorina Maria Luisa CINTILO, di questo
Patriots Branch, e' incaricata di ritirare una copia
del verbale delle sedute di Consiglio dei Ministri,
giusti accordi presi direttamente da questo Ufficio
con l'Avv. Rossini, capo di codesto Ufficio.

M. Proby for Cond

P. CRAIG,
Lt. Colonel,
Director,
Patriots Branch.

1871

/mfg.

1598